Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale„ n. 43 del 22 febbraio 2010 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 22 febbraio 2010** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti 2010 è terminata il 31 gennaio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non hanno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto nelle prossime settimane.

N. 37/L

LEGGE 1° febbraio 2010, n. **19.**

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sulla responsabilità civile per i danni dovuti a inquinamento da combustibile delle navi, con allegato, fatta a Londra il 23 marzo 2001, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno.

LEGGE 1° febbraio 2010, n. **20.**

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo Spazio economico europeo, con allegati, dichiarazioni e atto finale, fatto a Bruxelles il 25 luglio 2007.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 1° febbraio 2010, n. **19**.

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sulla responsabilità civile per i danni dovuti a inquinamento da combustibile delle navi, con allegato, fatta a Londra il 23 marzo 2001, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(Autorizzazione all'adesione)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla Convenzione sulla responsabilità civile per i danni dovuti a inquinamento da combustibile delle navi, con allegato, fatta a Londra il 23 marzo 2001.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, di seguito denominata: «Convenzione», a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 della Convenzione stessa.

Art. 3.

(Autorità responsabile della vigilanza sull'osservanza della Convenzione)

1. L'autorità responsabile della vigilanza sull'osservanza della Convenzione è il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.

Art. 4.

(Ente competente al rilascio del certificato assicurativo)

1. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, conferisce a un ente idoneo l'abilitazione a rilasciare il certificato assicurativo di cui all'articolo 7, paragrafo 2, della Convenzione.

2. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito l'ente abilitato individuato ai sensi del comma 1, disciplina le modalità di richiesta e di rilascio del certificato di cui al citato comma 1, fissa l'importo dello stesso e regola gli eventuali aggiornamenti di tale importo.

Art. 5.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1978, n. 504)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1978, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) dopo il primo capoverso è inserito il seguente:

«con l'espressione "Convenzione sulla responsabilità civile del 2001" si intende la Convenzione internazionale sulla responsabilità civile per i danni dovuti a inquinamento da combustibile delle navi, con allegato, fatta a Londra il 23 marzo 2001»;

2) al quarto capoverso, dopo le parole: «il certificato prescritto dall'art. VII, par. 1, della Convenzione sulla responsabilità civile del 1992» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, nonchè il certificato assicurativo prescritto dall'articolo 7, paragrafo 2, della Convenzione sulla responsabilità civile del 2001»;

3) al quinto capoverso, dopo le parole: «la garanzia prevista dall'art. VII, par. 1, della Convenzione sulla responsabilità civile del 1992» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, nonchè la garanzia prevista dall'articolo 7, paragrafo 1, della Convenzione sulla responsabilità civile del 2001»;

4) è aggiunto, in fine, il seguente capoverso:

«con l'espressione "stazza lorda" si intende la stazza lorda calcolata conformemente alle regole sulla stazzatura che figurano nell'Allegato I della Convenzione internazionale per la stazzatura delle navi con annessi, adottata a Londra il 23 giugno 1969, ratificata ai sensi della legge 22 ottobre 1973, n. 958»;

b) all'articolo 6:

1) al primo comma, le parole: «che trasportano più di 2.000 tonnellate di idrocarburi» sono sostituite dalle seguenti: «aventi una stazza lorda superiore a 1.000 tonnellate»;

2) dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:

«Il comandante della nave deve curare che, durante l'accesso, il trattenimento e il transito di cui al primo comma, il certificato assicurativo di cui al medesimo primo comma sia a bordo.

Il proprietario della nave è tenuto a depositare copia del certificato assicurativo presso l'ufficio di iscrizione della nave»;

3) al secondo comma, le parole: «di cui al precedente comma» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al primo comma»;

c) al primo comma dell'articolo 8:

1) al primo periodo, dopo le parole: «Convenzione sulla responsabilità civile del 1992» sono aggiunte le seguenti: «ovvero, per i danni dovuti a inquinamento da combustibile delle navi, dall'articolo 7, paragrafo 1, della Convenzione sulla responsabilità civile del 2001»;

2) al secondo periodo, dopo le parole: «Convenzione sulla responsabilità civile del 1992» sono inserite le seguenti: «ovvero, per i danni dovuti a inquinamento da combustibile delle navi, al modello allegato alla Convenzione sulla responsabilità civile del 2001»;

d) al primo comma dell'articolo 11, dopo le parole: «Convenzione sulla responsabilità civile del 1992» sono inserite le seguenti: «e della Convenzione sulla responsabilità civile del 2001»;

e) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Art. 12. – *1.* In caso di violazione dell'obbligo di cui al primo comma dell'articolo 6, il proprietario della nave è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 37,50 euro a 150 euro per ogni tonnellata di idrocarburi e di combustibili trasportata.

2. In caso di violazione dell'obbligo di cui al secondo comma dell'articolo 6, si applica la sanzione prevista dall'articolo 1193 del codice della navigazione.

3. In caso di violazione dell'obbligo di cui al terzo comma dell'articolo 6, il proprietario della nave è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a 516 euro.

4. In caso di violazione dell'obbligo di cui al primo comma dell'articolo 9, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.500 euro a 15.000 euro.

5. In caso di mancato pagamento del contributo dovuto al Fondo entro tre mesi dalla data di comunicazione dell'importo da versare, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari all'importo insoluto. Nei casi di particolare gravità o di reiterazione della violazione, la sanzione è aumentata fino al triplo.

6. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono irrogate dal capo del compartimento marittimo e quelle di cui ai commi 4 e 5 dal Ministro dello sviluppo economico.

7. Agli accertamenti, contestazioni o notificazioni provvedono, in aggiunta agli organi a ciò abilitati per legge, per le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 gli ufficiali e i sottufficiali del Corpo delle capitanerie di porto e per le violazioni di cui ai commi 4 e 5 i dirigenti e i funzionari direttivi del Ministero dello sviluppo economico.

8. Per le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo l'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è il capo del compartimento marittimo.

9. Per i soggetti residenti all'estero la notificazione degli estremi della violazione non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta fino alla scadenza del termine fissato per l'opposizione all'ingiunzione.

10. Nel caso previsto dal comma 5 è escluso il pagamento in misura ridotta.

11. I proventi delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono versati allo Stato.

12. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano gli articoli 6, 7, 14, 16, 17, 18 e da 22 a 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni».

Art. 6.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 7.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° febbraio 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli* ALFANO

International Convention

on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage, 2001

London, 23 March 2001

INTERNATIONAL CONVENTION ON CIVIL LIABILITY FOR BUNKER OIL POLLUTION DAMAGE, 2001

The States Parties to this Convention,

RECALLING article 194 of the United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982[1], which provides that States shall take all measures necessary to prevent, reduce and control pollution of the marine environment,

RECALLING ALSO article 235 of that Convention, which provides that, with the objective of assuring prompt and adequate compensation in respect of all damage caused by pollution of the marine environment, States shall co-operate in the further development of relevant rules of international law,

NOTING the success of the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1992[2] and the International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage, 1992[3] in ensuring that compensation is available to persons who suffer damage caused by pollution resulting from the escape or discharge of oil carried in bulk at sea by ships,

NOTING ALSO the adoption of the International Convention on Liability and Compensation for Damage in Connection with the Carriage of Hazardous and Noxious Substances by Sea, 1996[4] in order to provide adequate, prompt and effective compensation for damage caused by incidents in connection with the carriage by sea of hazardous and noxious substances,

RECOGNIZING the importance of establishing strict liability for all forms of oil pollution which is linked to an appropriate limitation of the level of that liability,

CONSIDERING that complementary measures are necessary to ensure the payment of adequate, prompt and effective compensation for damage caused by pollution resulting from the escape or discharge of bunker oil from ships,

DESIRING to adopt uniform international rules and procedures for determining questions of liability and providing adequate compensation in such cases,

HAVE AGREED as follows:

ARTICLE 1

Definitions

For the purposes of this Convention:

1. "Ship" means any seagoing vessel and seaborne craft, of any type whatsoever.
2. "Person" means any individual or partnership or any public or private body, whether corporate or not, including a State or any of its constituent subdivisions.
3. "Shipowner" means the owner, including the registered owner, bareboat charterer, manager and operator of the ship.
4. "Registered owner" means the person or persons registered as the owner of the ship or, in the absence of registration, the person or persons owning the ship. However, in the case of a ship owned by a State and operated by a company which in that State is registered as the ship's operator, "registered owner" shall mean such company.
5. "Bunker oil" means any hydrocarbon mineral oil, including lubricating oil, used or intended to be used for the operation or propulsion of the ship, and any

residues of such oil.
6. "Civil Liability Convention" means the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1992, as amended.
7. "Preventive measures" means any reasonable measures taken by any person after an incident has occurred to prevent or minimize pollution damage.
8. "Incident" means any occurrence or series of occurrences having the same origin, which causes pollution damage or creates a grave and imminent threat of causing such damage.
9. "Pollution damage" means:
(a) loss or damage caused outside the ship by contamination resulting from the escape or discharge of bunker oil from the ship, wherever such escape or discharge may occur, provided that compensation for impairment of the environment other than loss of profit from such impairment shall be limited to costs of reasonable measures of reinstatement actually undertaken or to be undertaken; and
(b) the costs of preventive measures and further loss or damage caused by preventive measures.
10. "State of the ship's registry" means, in relation to a registered ship, the State of registration of the ship and, in relation to an unregistered ship, the State whose flag the ship is entitled to fly.
11. "Gross tonnage" means gross tonnage calculated in accordance with the tonnage measurement regulations contained in Annex 1 of the International Convention on Tonnage Measurement of Ships, 1969[1].
12. "Organization" means the International Maritime Organization.
13. "Secretary-General" means the Secretary-General of the Organization.

ARTICLE 2
Scope of application
This Convention shall apply exclusively:
(a) to pollution damage caused:
(i) in the territory, including the territorial sea, of a State Party, and
(ii) in the exclusive economic zone of a State Party, established in accordance with international law, or, if a State Party has not established such a zone, in an area beyond and adjacent to the territorial sea of that State determined by that State in accordance with international law and extending not more than 200 nautical miles from the baselines from which the breadth of its territorial sea is measured;
(b) to preventive measures, wherever taken, to prevent or minimize such damage.

ARTICLE 3
Liability of the shipowner
1. Except as provided in paragraphs 3 and 4, the shipowner at the time of an incident shall be liable for pollution damage caused by any bunker oil on board or originating from the ship, provided that, if an incident consists of a series of occurrences having the same origin, the liability shall attach to the shipowner at the time of the first of such occurrences.
2. Where more than one person is liable in accordance with paragraph 1, their liability shall be joint and several.

3. No liability for pollution damage shall attach to the shipowner if the shipowner proves that:
(a) the damage resulted from an act of war, hostilities, civil war, insurrection or a natural phenomenon of an exceptional, inevitable and irresistible character; or
(b) the damage was wholly caused by an act or omission done with the intent to cause damage by a third party; or
(c) the damage was wholly caused by the negligence or other wrongful act of any Government or other authority responsible for the maintenance of lights or other navigational aids in the exercise of that function.
4. If the shipowner proves that the pollution damage resulted wholly or partially either from an act or omission done with intent to cause damage by the person who suffered the damage or from the negligence of that person, the shipowner may be exonerated wholly or partially from liability to such person.
5. No claim for compensation for pollution damage shall be made against the shipowner otherwise than in accordance with this Convention.
6. Nothing in this Convention shall prejudice any right of recourse of the shipowner which exists independently of this Convention.

ARTICLE 4
Exclusions
1. This Convention shall not apply to pollution damage as defined in the Civil Liability Convention, whether or not compensation is payable in respect of it under that Convention.
2. Except as provided in paragraph 3, the provisions of this Convention shall not apply to warships, naval auxiliary or other ships owned or operated by a State and used, for the time being, only on Government non-commercial service.
3. A State Party may decide to apply this Convention to its warships or other ships described in paragraph 2, in which case it shall notify the Secretary-General thereof specifying the terms and conditions of such application.
4. With respect to ships owned by a State Party and used for commercial purposes, each State shall be subject to suit in the jurisdictions set forth in article 9 and shall waive all defences based on its status as a sovereign State.

ARTICLE 5
Incidents involving two or more ships
When an incident involving two or more ships occurs and pollution damage results therefrom, the shipowners of all the ships concerned, unless exonerated under article 3, shall be jointly and severally liable for all such damage which is not reasonably separable.

ARTICLE 6
Limitation of liability
Nothing in this Convention shall affect the right of the shipowner and the person or persons providing insurance or other financial security to limit liability under any applicable national or international regime, such as the Convention on Limitation of Liability for Maritime Claims, 1976, as amended.

ARTICLE 7

Compulsory insurance or financial security

1. The registered owner of a ship having a gross tonnage greater than 1000 registered in a State Party shall be required to maintain insurance or other financial security, such as the guarantee of a bank or similar financial institution, to cover the liability of the registered owner for pollution damage in an amount equal to the limits of liability under the applicable national or international limitation regime, but in all cases, not exceeding an amount calculated in accordance with the Convention on Limitation of Liability for Maritime Claims, 1976, as amended.

2. A certificate attesting that insurance or other financial security is in force in accordance with the provisions of this Convention shall be issued to each ship after the appropriate authority of a State Party has determined that the requirements of paragraph 1 have been complied with. With respect to a ship registered in a State Party such certificate shall be issued or certified by the appropriate authority of the State of the ship's registry; with respect to a ship not registered in a State Party it may be issued or certified by the appropriate authority of any State Party. This certificate shall be in the form of the model set out in the annex to this Convention and shall contain the following particulars:

(a) name of ship, distinctive number or letters and port of registry;

(b) name and principal place of business of the registered owner;

(c) IMO ship identification number;

(d) type and duration of security;

(e) name and principal place of business of insurer or other person giving security and, where appropriate, place of business where the insurance or security is established;

(f) period of validity of the certificate which shall not be longer than the period of validity of the insurance or other security.

3. (a) A State Party may authorize either an institution or an organization recognized by it to issue the certificate referred to in paragraph 2. Such institution or organization shall inform that State of the issue of each certificate. In all cases, the State Party shall fully guarantee the completeness and accuracy of the certificate so issued and shall undertake to ensure the necessary arrangements to satisfy this obligation.

(b) A State Party shall notify the Secretary-General of :

(i) the specific responsibilities and conditions of the authority delegated to an institution or organization recognised by it;

(ii) the withdrawal of such authority; and

(iii) the date from which such authority or withdrawal of such authority takes effect.

An authority delegated shall not take effect prior to three months from the date on which notification to that effect was given to the Secretary-General.

(c) The institution or organization authorized to issue certificates in accordance with this paragraph shall, as a minimum, be authorized to withdraw these certificates if the conditions under which they have been issued are not maintained. In all cases the institution or organization shall report such withdrawal to the State on whose behalf the certificate was issued.

4. The certificate shall be in the official language or languages of the issuing State. If the language used is not English, French or Spanish, the text shall include a translation into one of these languages and, where the State so decides, the

official language of the State may be omitted.
5. The certificate shall be carried on board the ship and a copy shall be deposited with the authorities who keep the record of the ship's registry or, if the ship is not registered in a State Party, with the authorities issuing or certifying the certificate.
6. An insurance or other financial security shall not satisfy the requirements of this article if it can cease, for reasons other than the expiry of the period of validity of the insurance or security specified in the certificate under paragraph 2 of this article, before three months have elapsed from the date on which notice of its termination is given to the authorities referred to in paragraph 5 of this article, unless the certificate has been surrendered to these authorities or a new certificate has been issued within the said period. The foregoing provisions shall similarly apply to any modification which results in the insurance or security no longer satisfying the requirements of this article.
7. The State of the ship's registry shall, subject to the provisions of this article, determine the conditions of issue and validity of the certificate.
8. Nothing in this Convention shall be construed as preventing a State Party from relying on information obtained from other States or the Organization or other international organisations relating to the financial standing of providers of insurance or financial security for the purposes of this Convention. In such cases, the State Party relying on such information is not relieved of its responsibility as a State issuing the certificate required by paragraph 2.
9. Certificates issued or certified under the authority of a State Party shall be accepted by other States Parties for the purposes of this Convention and shall be regarded by other States Parties as having the same force as certificates issued or certified by them even if issued or certified in respect of a ship not registered in a State Party. A State Party may at any time request consultation with the issuing or certifying State should it believe that the insurer or guarantor named in the insurance certificate is not financially capable of meeting the obligations imposed by this Convention.
10. Any claim for compensation for pollution damage may be brought directly against the insurer or other person providing financial security for the registered owner's liability for pollution damage. In such a case the defendant may invoke the defences (other than bankruptcy or winding up of the shipowner) which the shipowner would have been entitled to invoke, including limitation pursuant to article 6. Furthermore, even if the shipowner is not entitled to limitation of liability according to article 6, the defendant may limit liability to an amount equal to the amount of the insurance or other financial security required to be maintained in accordance with paragraph 1. Moreover, the defendant may invoke the defence that the pollution damage resulted from the wilful misconduct of the shipowner, but the defendant shall not invoke any other defence which the defendant might have been entitled to invoke in proceedings brought by the shipowner against the defendant. The defendant shall in any event have the right to require the shipowner to be joined in the proceedings.
11. A State Party shall not permit a ship under its flag to which this article applies to operate at any time, unless a certificate has been issued under paragraphs 2 or 14.
12. Subject to the provisions of this article, each State Party shall ensure, under its national law, that insurance or other security, to the extent specified in paragraph 1, is in force in respect of any ship having a gross tonnage greater than 1000, wherever registered, entering or leaving a port in its territory, or arriving at

or leaving an offshore facility in its territorial sea.
13. Notwithstanding the provisions of paragraph 5, a State Party may notify the Secretary-General that, for the purposes of paragraph 12, ships are not required to carry on board or to produce the certificate required by paragraph 2, when entering or leaving ports or arriving at or leaving from offshore facilities in its territory, provided that the State Party which issues the certificate required by paragraph 2 has notified the Secretary-General that it maintains records in an electronic format, accessible to all States Parties, attesting the existence of the certificate and enabling States Parties to discharge their obligations under paragraph 12.
14. If insurance or other financial security is not maintained in respect of a ship owned by a State Party, the provisions of this article relating thereto shall not be applicable to such ship, but the ship shall carry a certificate issued by the appropriate authority of the State of the ship's registry stating that the ship is owned by that State and that the ship's liability is covered within the limit prescribed in accordance with paragraph 1. Such a certificate shall follow as closely as possible the model prescribed by paragraph 2.
15. A State may, at the time of ratification, acceptance, approval of, or accession to this Convention, or at any time thereafter, declare that this article does not apply to ships operating exclusively within the area of that State referred to in article 2(a)(i).

ARTICLE 8
Time limits
Rights to compensation under this Convention shall be extinguished unless an action is brought thereunder within three years from the date when the damage occurred. However, in no case shall an action be brought more than six years from the date of the incident which caused the damage. Where the incident consists of a series of occurrences, the six-years' period shall run from the date of the first such occurrence.

ARTICLE 9
Jurisdiction
1. Where an incident has caused pollution damage in the territory, including the territorial sea, or in an area referred to in article 2(a)(ii) of one or more States Parties, or preventive measures have been taken to prevent or minimise pollution damage in such territory, including the territorial sea, or in such area, actions for compensation against the shipowner, insurer or other person providing security for the shipowner's liability may be brought only in the courts of any such States Parties.
2. Reasonable notice of any action taken under paragraph 1 shall be given to each defendant.
3. Each State Party shall ensure that its courts have jurisdiction to entertain actions for compensation under this Convention.

ARTICLE 10
Recognition and enforcement
1. Any judgement given by a Court with jurisdiction in accordance with article 9 which is enforceable in the State of origin where it is no longer subject to ordinary forms of review, shall be recognised in any State Party, except:
(a) where the judgement was obtained by fraud; or
(b) where the defendant was not given reasonable notice and a fair

opportunity to present his or her case.
2. A judgement recognised under paragraph 1 shall be enforceable in each State Party as soon as the formalities required in that State have been complied with. The formalities shall not permit the merits of the case to be re-opened.

ARTICLE 11
Supersession Clause
This Convention shall supersede any Convention in force or open for signature, ratification or accession at the date on which this Convention is opened for signature, but only to the extent that such Convention would be in conflict with it; however, nothing in this article shall affect the obligations of States Parties to States not party to this Convention arising under such Convention.

ARTICLE 12
Signature, ratification, acceptance, approval and accession
1. This Convention shall be open for signature at the Headquarters of the Organization from 1 October 2001 until 30 September 2002 and shall thereafter remain open for accession.
2. States may express their consent to be bound by this Convention by:
(a) signature without reservation as to ratification, acceptance or approval;
(b) signature subject to ratification, acceptance or approval followed by ratification, acceptance or approval; or
(c) accession.
3. Ratification, acceptance, approval or accession shall be effected by the deposit of an instrument to that effect with the Secretary-General.
4. Any instrument of ratification, acceptance, approval or accession deposited after the entry into force of an amendment to this Convention with respect to all existing State Parties, or after the completion of all measures required for the entry into force of the amendment with respect to those State Parties shall be deemed to apply to this Convention as modified by the amendment.

ARTICLE 13
States with more than one system of law
1. If a State has two or more territorial units in which different systems of law are applicable in relation to matters dealt with in this Convention, it may at the time of signature, ratification, acceptance, approval or accession declare that this Convention shall extend to all its territorial units or only to one or more of them and may modify this declaration by submitting another declaration at any time.
2. Any such declaration shall be notified to the Secretary-General and shall state expressly the territorial units to which this Convention applies.
3. In relation to a State Party which has made such a declaration:
(a) in the definition of "registered owner" in article 1(4), references to a State shall be construed as references to such a territorial unit;
(b) references to the State of a ship's registry and, in relation to a compulsory insurance certificate, to the issuing or certifying State, shall be construed as referring to the territorial unit respectively in which the ship is registered and which issues or certifies the certificate;
(c) references in this Convention to the requirements of national law shall be construed as references to the requirements of the law of the

relevant territorial unit; and
(d) references in articles 9 and 10 to courts, and to judgements which must be recognized in States Parties, shall be construed as references respectively to courts of, and to judgements which must be recognized in, the relevant territorial unit.

ARTICLE 14
Entry into Force
1. This Convention shall enter into force one year following the date on which 18 States, including five States each with ships whose combined gross tonnage is not less than 1 million, have either signed it without reservation as to ratification, acceptance or approval or have deposited instruments of ratification, acceptance, approval or accession with the Secretary-General.
2. For any State which ratifies, accepts, approves or accedes to it after the conditions in paragraph 1 for entry into force have been met, this Convention shall enter into force three months after the date of deposit by such State of the appropriate instrument.

ARTICLE 15
Denunciation
1. This Convention may be denounced by any State Party at any time after the date on which this Convention comes into force for that State.
2. Denunciation shall be effected by the deposit of an instrument with the Secretary-General.
3. A denunciation shall take effect one year, or such longer period as may be specified in the instrument of denunciation, after its deposit with the Secretary-General.

ARTICLE 16
Revision or amendment
1. A conference for the purpose of revising or amending this Convention may be convened by the Organization.
2. The Organization shall convene a conference of the States Parties for revising or amending this Convention at the request of not less than one-third of the States Parties.

ARTICLE 17
Depositary
1. This Convention shall be deposited with the Secretary-General.
2. The Secretary-General shall:
(a) inform all States which have signed or acceded to this Convention of:
(i) each new signature or deposit of instrument together with the date thereof;
(ii) the date of entry into force of this Convention;
(iii) the deposit of any instrument of denunciation of this Convention together with the date of the deposit and the date on which the denunciation takes effect; and
(iv) other declarations and notifications made under this Convention.
(b) transmit certified true copies of this Convention to all Signatory

States and to all States which accede to this Convention.

ARTICLE 18
Transmission to United Nations
As soon as this Convention comes into force, the text shall be transmitted by the Secretary-General to the Secretariat of the United Nations for registration and publication in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations.

ARTICLE 19
Languages
This Convention is established in a single original in the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish languages, each text being equally authentic.
DONE AT LONDON this twenty-third day of March two thousand and one.
IN WITNESS WHEREOF the undersigned being duly authorised by their respective Governments for that purpose have signed this Convention.

ANNEX

CERTIFICATE OF INSURANCE OR OTHER FINANCIAL SECURITY IN RESPECT OF CIVIL LIABILITY FOR BUNKER OIL POLLUTION DAMAGE

Issued in accordance with the provisions of article 7 of the International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage, 2001Name of Ship Distinctive Number or letters IMO Ship Identification Number Port of Registry Name and full address of the principal place of business of the registered owner.

This is to certify that there is in force in respect of the above-named ship a policy of insurance or other financial security satisfying the requirements of article 7 of the International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage, 2001.

Type of Security

....

Duration of Security

....

Name and address of the insurer(s)and/or guarantor(s)

Name

....

Address

....

....

....

This certificate is valid until ....

Issued or certified by the Government of ....

....

....

(Full designation of the State)

OR

The following text should be used when a State Party avails itself of article 7(3)

The present certificate is issued under the authority of the Government of .....(full designation of the State) by……(name of institution or organization)

At .... On ....

(Place) (Date)

....

(Signature and Title of issuing or certifying official)

Explanatory Notes:

1. If desired, the designation of the State may include a reference to the competent public authority of the country where the Certificate is issued.
2. If the total amount of security has been furnished by more than one source, the amount of each of them should be indicated.
3. If security is furnished in several forms, these should be enumerated.
4. The entry "Duration of Security" must stipulate the date on which such security takes effect.
5. The entry "Address" of the insurer(s) and/or guarantor(s) must indicate the principal place of business of the insurer(s) and/or guarantor(s). If appropriate, the place of business where the insurance or other security is established shall be indicated.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2540):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini) il 24 giugno 2009.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 4 maggio 2009 con pareri delle commissioni I, II, V, VI, VIII, XIV.

Esaminato dalle commissioni riunite III (Affari esteri) e IX (Trasporti), in sede referente, il 16 e 22 settembre 2009; il 2 ottobre 2009.

Esaminato il aula il 5 ottobre 2009 ed approvato il 6 ottobre 2009.

Senato della Repubblica (atto n. 1811):

Assegnato alle commissioni riunite 3ª (affari esteri) e 8ª (lavori pubblici), in sede referente, il 16 ottobre 2009 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 13ª, 14ª.

Esaminato dalle Commissioni riunite 3ª e 8ª, in sede referente, il 12 e 19 gennaio 2010.

Esaminato in aula il 20 gennaio 2010 ed approvato il 21 gennaio 2010.

N O T E

Avvertenza:

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

— Si riporta il testo degli artt. 1, 6, 8 e 11 del D.P.R. 27 maggio 1978, n. 504 (Norme di attuazione della delega di cui alla legge 6 aprile 1977, n. 185, per assicurare l'esecuzione delle convenzioni in materia di inquinamento da idrocarburi, adottate a Bruxelles il 29 novembre 1969 e della convenzione istitutiva di un Fondo internazionale di indennizzo dei relativi danni, adottata a Bruxelles il 18 dicembre 1971), come modificati dalla presente legge:

«Art. 1. Ai sensi del presente decreto:

con l'espressione "convenzione sull'intervento in alto mare" si intende la convenzione internazionale sull'intervento in alto mare in caso di sinistri che causino o possano causare inquinamento da idrocarburi, con allegato, adottata a Bruxelles il 29 novembre 1969, ratificata con la legge 6 aprile 1977, n. 185;

con l'espressione "Convenzione sulla responsabilità civile del 2001" si intende la Convenzione internazionale sulla responsabilità civile per i danni dovuti a inquinamento da combustibile delle navi, con allegato, fatta a Londra il 23 marzo 2001;

con l'espressione "Convenzione sulla responsabilità civile del 1992" si intende la convenzione internazionale sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, con allegato, adottata a Bruxelles il 29 novembre 1969, ratificata con la legge 6 aprile 1977, n. 185;

con l'espressione "Convenzione sul Fondo per l'indennizzo del 1992" si intende la convenzione internazionale per l'indennizzo dei danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, adottata a Bruxelles il 18 dicembre 1971, ratificata con la legge 6 aprile 1977, n. 185;

con l'espressione "certificato assicurativo" si intende il certificato prescritto dall'art. VII, par. 1, della Convenzione sulla responsabilità civile del 1992, *nonché il certificato assicurativo prescritto dall'art. 7, paragrafo 2, della Convenzione sulla responsabilità civile del 2001;*

con l'espressione "garanzia assicurativa" si intende la garanzia prevista dall'art. VII, par. 1, della Convenzione sulla responsabilità civile del 1992, *nonché la garanzia prevista dall'art. 7, paragrafo 1, della Convenzione sulla responsabilità civile del 2001;*

con termine "Fondo" si intende il fondo istituito con la convenzione del Fondo per l'indennizzo;

con l'espressione "stazza lorda" si intende la stazza lorda calcolata conformemente alle regole sulla stazzatura che figurano nell'Allegato I della Convenzione internazionale per la stazzatura delle navi con annessi, adottata a Londra il 23 giugno 1969, ratificata ai sensi della legge 22 ottobre 1973, n. 958.».

«Art. 6. Le navi *aventi una stazza lorda uperiore a 1.000 tonnellate* possono accedere e trattenersi nei porti nazionali e nelle stazioni terminali site nelle acque territoriali per effettuarvi operazioni commerciali e possono transitare nelle acque territoriali soltanto se sono munite del certificato assicurativo.

Il comandante della nave deve curare che, durante l'accesso, il trattenimento e il transito di cui al primo coma, il certificato assicurativo di cui al medesimo primo comma sia a bordo. Il proprietario della nave è tenuto a depositare copia del certificato assicurativo presso l'ufficio di iscrizione della nave.

Il proprietario, l'armatore, o il raccomandatario delle navi *di cui al primo comma* deve comunicare al comandante del porto, prima dell'accesso al porto e alle stazioni terminali, gli estremi del certificato assicurativo che deve essere esibito subito dopo l'arrivo dal comandante della nave.

In caso di mancanza o irregolarità del certificato assicurativo il comandante del porto rifiuta l'accesso o la partenza della nave, vietando o sospendendo le operazioni di carico e scarico, e dandone immediata comunicazioni all'autorità doganale agli stessi fini.».

«Art. 8. La garanzia può essere costituita in uno dei modi indicati dall'art. VII, par. 1, della Confezione sulla responsabilità civile del 1992 *ovvero, per i danni dovuti a inquinamento da combustibile delle navi, dall'art. 7, paragrafo 1, della Convenzione sulla responsabilità civile del 2001.*

Il rilascio della garanzia assicurativa è provato da apposito certificato, conforme al modello allegato alla Convenzione sulla responsabilità civile del 1992 *ovvero, per i danni dovuti all'inquinamento da combustibile delle navi, al modello allegato alla Convenzione sulla responsabilità civile del 2001, rilasciato da un organismo abilitato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.*

La garanzia assicurativa è valida ed efficace per tutto il tempo per il quale è stata rilasciata. I suoi effetti non possono essere sospesi in caso di mancato o tardivo pagamento dei corrispettivi dovuti dal soggetto obbligato né di fallimento o di inizio delle altre procedure concorsuali a carico del soggetto stesso.

«Art. 11. Le cause relative alla responsabilità del proprietario della nave per danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, ai sensi della Convenzione sulla responsabilità civile del 1992 *e della Convenzione sulla responsabilità civile del 2001*, sono di competenza del tribunale nella cui circoscrizione si è verificato l'inquinamento. Nell'ipotesi di inquinamento di acque territoriali o di luoghi appartenenti alla circoscrizione di più tribunali, è competente il tribunale preventivamente adito.

Per la procedura di limitazione della responsabilità del proprietario, ai sensi dell'art. V della Convenzione sulla responsabilità civile del 1992, si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui al libro IV, titolo IV del codice della navigazione. Il procedimento di limitazione è promosso avanti al tribunale competente ai sensi del primo comma del presente articolo.

La costituzione del Fondo, secondo le modalità previste dall'art. V della Convenzione sulla responsabilità civile del 1992, è fatta presso la cancelleria del tribunale competente a conoscere delle cause di responsabilità.

Lo stesso tribunale di cui al primo comma è competente a conoscere di tutte le cause promosse per i danni derivanti dall'inquinamento da idrocarburi, ai sensi dell'art. 2 della Convenzione sul Fondo per l'indennizzo del 1992.».

10G0033

LEGGE 1° febbraio 2010, n. **20**.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo Spazio economico europeo, con allegati, dichiarazioni e atto finale, fatto a Bruxelles il 25 luglio 2007.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo Spazio economico europeo con allegati, dichiarazioni e atto finale, fatto a Bruxelles il 25 luglio 2007.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° febbraio 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli* ALFANO

СПОРАЗУМЕНИЕ
ЗА УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ
В ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

ACUERDO
SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE LA REPÚBLICA DE BULGARIA Y RUMANÍA
EN EL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO

DOHODA
O ÚČASTI BULHARSKÉ REPUBLIKY A RUMUNSKA
V EVROPSKÉM HOSPODÁŘSKÉM PROSTORU

AFTALE
OM REPUBLIKKEN BULGARIENS OG RUMÆNIENS DELTAGELSE
I DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

ÜBEREINKOMMEN
ÜBER DIE BETEILIGUNG DER REPUBLIK BULGARIEN UND RUMÄNIENS
AM EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUM

BULGAARIA VABARIIGI JA RUMEENIA
EUROOPA MAJANDUSPIIRKONNAS OSALEMISE
LEPING

ΣΥΜΦΩΝΙΑ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΩΡΟ

AGREEMENT
ON THE PARTICIPATION OF THE REPUBLIC OF BULGARIA AND ROMANIA
IN THE EUROPEAN ECONOMIC AREA

ACCORD
RELATIF À LA PARTICIPATION DE LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE ET DE LA ROUMANIE
À L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

ACCORDO
SULLA PARTECIPAZIONE DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA E DELLA ROMANIA
ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

NOLĪGUMS
PAR BULGĀRIJAS REPUBLIKAS UN RUMĀNIJAS DALĪBU
EIROPAS EKONOMIKAS ZONĀ

SUSITARIMAS
DĖL BULGARIJOS RESPUBLIKOS IR RUMUNIJOS DALYVAVIMO
EUROPOS EKONOMINĖJE ERDVĖJE

**MEGÁLLAPODÁS
A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁGNAK ÉS ROMÁNIÁNAK
AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGBEN
VALÓ RÉSZVÉTELÉRŐL**

**FTEHIM
DWAR IL-PARTEĊIPAZZJONI TAR-REPUBBLIKA TAL-BULGARIJA U R-RUMANIJA
FIŻ-ŻONA EKONOMIKA EWROPEA**

**OVEREENKOMST
BETREFFENDE DE DEELNAME VAN DE REPUBLIEK BULGARIJE EN ROEMENIË
AAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE**

**UMOWA O UDZIALE
REPUBLIKI BUŁGARII I RUMUNII
W EUROPEJSKIM OBSZARZE GOSPODARCZYM**

**ACORDO
SOBRE A PARTICIPAÇÃO DA REPÚBLICA DA BULGÁRIA E DA ROMÉNIA
NO ESPAÇO ECONÓMICO EUROPEU**

**ACORD
PRIVIND PARTICIPAREA REPUBLICII BULGARIA ŞI A ROMÂNIEI
LA SPAŢIUL ECONOMIC EUROPEAN**

**DOHODA
O ÚČASTI BULHARSKEJ REPUBLIKY A RUMUNSKA
V EURÓPSKOM HOSPODÁRSKOM PRIESTORE**

**SPORAZUM
O UDELEŽBI REPUBLIKE BOLGARIJE IN ROMUNIJE
V EVROPSKEM GOSPODARSKEM PROSTORU**

**SOPIMUS
BULGARIAN TASAVALLAN JA ROMANIAN OSALLISTUMISESTA
EUROOPAN TALOUSALUEESEEN**

**AVTAL
OM REPUBLIKEN BULGARIENS OCH RUMÄNIENS DELTAGANDE
I EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET**

**SAMNINGUR
UM ÞÁTTTÖKU LÝÐVELDISINS BÚLGARÍU OG RÚMENÍU
Á EVRÓPSKA EFNAHAGSSVÆÐINU**

**AVTALE
OM REPUBLIKKEN BULGARIAS OG ROMANIAS DELTAKELSE
I DET EUROPEISKE ØKONOMISKE SAMARBEIDSOMRÅDE**

ACCORDO

SULLA PARTECIPAZIONE DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA E DELLA ROMANIA ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

LA COMUNITÀ EUROPEA

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

in appresso denominati "Stati membri CE",

L'ISLANDA,

IL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN,

Il REGNO DI NORVEGIA,

in appresso denominati "Stati AELS (EFTA)",

in appresso denominati insieme "attuali Parti contraenti",

e

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA ROMANIA,

CONSIDERANDO che il trattato relativo all'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea (in appresso denominato "trattato di adesione") è stato firmato a Lussemburgo il 25 aprile 2005;

CONSIDERANDO che, conformemente all'articolo 128 dell'accordo sullo Spazio economico europeo, firmato a Porto il 2 maggio 1992, qualsiasi Stato europeo chiede, qualora diventi membro della Comunità, di diventare una Parte contraente all'accordo sullo Spazio economico europeo (in appresso denominato "accordo SEE");

CONSIDERANDO che la Repubblica di Bulgaria e la Romania hanno chiesto di diventare Parti contraenti all'accordo SEE;

CONSIDERANDO che le modalità e le condizioni di tale partecipazione devono formare oggetto di un accordo tra le attuali Parti contraenti e gli Stati candidati,

HANNO DECISO di concludere il seguente accordo:

ARTICOLO 1

1. La Repubblica di Bulgaria e la Romania diventano Parti contraenti all'accordo SEE e sono in appresso denominate "nuove Parti contraenti".

2. Con l'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni dell'accordo SEE, modificato dalle decisioni del comitato misto SEE adottate in data anteriore al 1° ottobre 2004, diventano vincolanti per le nuove Parti contraenti nei medesimi termini in cui lo sono per le attuali Parti contraenti e secondo le modalità e condizioni stabilite nel presente accordo.

3. Gli allegati del presente accordo costituiscono parte integrante del medesimo.

ARTICOLO 2

1. ADEGUAMENTI DEL TESTO PRINCIPALE DELL'ACCORDO SEE

a) Preambolo:

L'elenco delle Parti contraenti è sostituito dal testo seguente:

"LA COMUNITÀ EUROPEA,

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

e

L'ISLANDA,

IL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN,

IL REGNO DI NORVEGIA,";

b) articolo 2:

i) alla lettera b), sono soppressi i termini "Repubblica di";

ii) dopo la lettera d), sono aggiunte le lettere seguenti:

"e) "atto di adesione del 25 aprile 2005": l'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, adottato il 25 aprile 2005 a Lussemburgo;

f) "protocollo di adesione del 25 aprile 2005": il protocollo relativo alle condizioni e modalità d'ammissione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea, adottato il 25 aprile 2005 a Lussemburgo;"

c) articolo 117:

il testo dell'articolo 117 è sostituito dal testo seguente:

"Le disposizioni che disciplinano i meccanismi finanziari sono riportate nel protocollo 38, nel protocollo 38 bis e nell'addendum al protocollo 38 bis.";

d) articolo 126:

al paragrafo 1, sono soppressi i termini "Repubblica di";

e) articolo 129:

i) al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"A seguito dell'allargamento dello Spazio economico europeo, le versioni del presente accordo in lingua bulgara, ceca, estone, lettone, lituana, maltese, polacca, rumena, slovacca, slovena e ungherese fanno ugualmente fede.";

ii) al paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"I testi degli atti cui è fatto riferimento negli allegati, redatti in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea fanno ugualmente fede e, ai fini della loro autentificazione, sono redatti in lingua islandese e norvegese e pubblicati nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.".

2. ADEGUAMENTIAI PROTOCOLLI DELL'ACCORDO SEE

a) Il protocollo 4 relativo alle norme di origine è modificato come segue:

i) all'articolo 3, paragrafo 1, è soppresso il riferimento alle "nuove Parti contraenti".

ii) L'allegato IVa (Testo della dichiarazione su fattura) è modificato come segue:

aa) Prima della versione spagnola del testo della dichiarazione su fattura è inserito il testo seguente:

'Versione bulgara

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (1)) декларира, че освен където е отбелязано друго, тези продукти са с преференциален произход … (2).';

(bb) Prima della versione slovena del testo della dichiarazione su fattura è inserito il testo seguente:

'Versione rumena

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizaţia vamală nr. ...(1)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferenţială ... (2).';

iii) L'allegato IVb(Testo della dichiarazione su fattura EUR-MED) è modificato come segue:

(aa) Prima della versione spagnola del testo della dichiarazione su fattura EUR-MED è inserito il testo seguente:

"Versione bulgara

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническоразрешение № ... (1)) декларира, че освен където е отбелязано друго, тези продукти са с преференциален произход ... (2).

– cumulation applied with ……..(nome del paese/dei paesi)

– no cumulation applied (3)';

bb) Prima della versione slovena del testo della dichiarazione su fattura EUR-MED è inserito il testo seguente:

"Versione rumena

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizaţia vamală nr. …(1)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferenţială … (2).

– cumulation applied with ……..(nome del paese/dei paesi)

– no cumulation applied (3)';

b) il protocollo 38 bis è modificato come segue:

all'articolo 4, paragrafo 3, la parola "seleziona" è sostituita da "può selezionare".

c) Il testo seguente viene aggiunto al protocollo 38 bis:

"Addendum al protocollo 38 bis
SUL MECCANISMO FINANZIARIO DEL SEE PER
LA REPUBBLICA DI BULGARIA E LA ROMANIA

ARTICOLO 1

1. Il protocollo 38 bis si applica, mutatis mutandis, alla Repubblica di Bulgaria e alla Romania.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, l'articolo 6 del protocollo 38 bis non si applica. I fondi non impegnati per la Bulgaria e la Romania non vengono riassegnati ad altri Stati beneficiari.

3. Fatto salvo il paragrafo 1, l'articolo 7 del protocollo 38 bis non si applica.

4. Fatto salvo il paragrafo 1, i contributi a favore delle organizzazioni non governative e delle parti sociali possono ammontare fino al 90% dei costi del progetto.

ARTICOLO 2

Gli importi supplementari dei contributi finanziari per la Repubblica di Bulgaria e la Romania ammontano rispettivamente a 21,5 e a 50,5 milioni di euro per il periodo compreso fra il 1° gennaio 2007 e il 30 aprile 2009 compresi; tali importi vengono messi a disposizione dalla data di entrata in vigore dell'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo Spazio economico europeo, o di un accordo sull'applicazione provvisoria dell'accordo, e impegnati in un'unica quota nel 2007."

a) Il testo del protocollo 44 è sostituito dal testo seguente:

"SUI MECCANISMI DI SALVAGUARDIA A SEGUITO DEGLI ALLARGAMENTI DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

1. Applicazione dell'articolo 112 dell'accordo alla clausola generale di salvaguardia economica e ai meccanismi di salvaguardia contenuti in talune disposizioni transitorie nel campo della libera circolazione delle persone e del trasporto stradale

L'articolo 112 dell'accordo si applica anche alle situazioni specificate o alle quali è fatto riferimento:

a) all'articolo 37 dell'atto di adesione del 16 aprile 2003 e all'articolo 36 dell'atto di adesione del 25 aprile 2005 o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005, e

b) nei meccanismi di salvaguardia contenuti nelle disposizioni transitorie alle voci "Periodo transitorio" dell'allegato V (Libera circolazione dei lavoratori) e dell'allegato VIII (Diritto di stabilimento), al punto 30 (direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XVIII (Sicurezza e salute sul lavoro, diritto del lavoro e parità di trattamento fra uomini e donne) e al punto 26c (regolamento (CEE) n. 3118/93 del Consiglio) dell'allegato XIII (Trasporti), con i medesimi termini, campo di applicazione ed effetti fissati in tali disposizioni.

2. Clausola di salvaguardia relativa al mercato interno

La procedura decisionale generale stabilita dall'accordo si applica anche alle decisioni adottate dalla Commissione delle Comunità europee in applicazione dell'articolo 38 dell'atto di adesione del 16 aprile 2003 e dell'articolo 37 dell'atto di adesione del 25 aprile 2005 o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005.".

ARTICOLO 3

1. Tutte le modifiche agli atti adottati dalle istituzioni comunitarie e integrati nell'accordo SEE derivanti dall'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea ovvero, se del caso, dal protocollo relativo alle condizioni e modalità d'ammissione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea sono inserite nell'accordo SEE e ne diventano parte integrante.

2. A tal fine, viene introdotto il seguente trattino nei punti degli allegati e dei protocolli dell'accordo SEE che contengono riferimenti agli atti adottati dalle istituzioni comunitarie interessate:

"– 1 2005 SA: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, adottato il 25 aprile 2005 (GU L 157 del 21.6.2005, pag. 203).".

3. In caso di entrata in vigore del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, il seguente trattino sostituisce il trattino di cui al paragrafo 2:

"– 1 2005 SP: Protocollo relativo alle condizioni e modalità d'ammissione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea, adottato il 25 aprile 2005 (GU L 157 del 21.6.2005, pag. 29).".

4. Laddove il trattino di cui ai paragrafi 2 o 3 sia il primo trattino del punto in questione, esso è preceduto dal testo “, modificato da:” o “, modificata da:”, a seconda dei casi.

5. All’allegato A del presente accordo sono elencati i punti degli allegati e dei protocolli dell’accordo SEE in cui verrà inserito il testo di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.

6. Laddove un atto integrato nell’accordo SEE prima dell’entrata in vigore del presente accordo richieda, a seguito della partecipazione delle nuove Parti contraenti, adattamenti non previsti dal presente accordo, per tali adattamenti vengono applicate le procedure stabilite nell’accordo SEE.

ARTICOLO 4

1. Le disposizioni contenute nell’atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, di cui all’allegato B del presente accordo, sono inserite nell’accordo SEE e ne diventano parte integrante.

2. In caso di entrata in vigore del trattato che adotta una Costituzione per l’Europa, le disposizioni di cui all’allegato B si intendono applicate dal protocollo relativo alle condizioni e modalità d'ammissione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea.

3. A qualsiasi disposizione rilevante ai fini dell'accordo SEE, citata nell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea oppure, se del caso, nel protocollo relativo alle condizioni e modalità d'ammissione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea, o adottata in base all'atto o al protocollo suddetti, ma non ripresa nell'allegato B del presente accordo, si applicano le procedure stabilite nell'accordo SEE.

ARTICOLO 5

Ogni Parte del presente accordo può sottoporre qualunque questione relativa all'interpretazione o all'applicazione dell'accordo stesso al comitato misto SEE. Il comitato misto SEE esamina la questione nell'intento di trovare una soluzione accettabile che consenta di preservare il buon funzionamento dell'accordo SEE.

ARTICOLO 6

1. Il presente accordo è ratificato o approvato dalle attuali Parti contraenti e dalle nuove Parti contraenti conformemente alle rispettive procedure. Gli strumenti di ratifica o di approvazione sono depositati presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

2. Esso entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è stato depositato l'ultimo strumento di ratifica o di approvazione di una Parte contraente attuale o nuova, purché lo stesso giorno entrino in vigore anche i seguenti accordi e protocolli collegati:

a) accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia in merito a un programma di cooperazione per la crescita economica e lo sviluppo sostenibile in Bulgaria;

b) accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia in merito a un programma di cooperazione per la crescita economica e lo sviluppo sostenibile in Romania;

c) protocollo aggiuntivo all'accordo tra la Comunità economica europea e l'Islanda a seguito dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea;

d) protocollo aggiuntivo all'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia a seguito dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea.

ARTICOLO 7
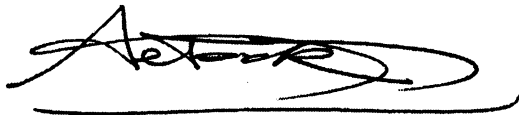
Il presente accordo, redatto in un unico esemplare in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese, islandese e norvegese, il testo in ciascuna di queste lingue facente ugualmente fede, è depositato presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea che ne trasmette copia certificata conforme a ciascun governo delle Parti dell'accordo.

Съставено в Брюксел на двадесет и пети юли две хиляди и седма година.

Hecho en Bruselas, el veinticinco de julio de dos mil siete.

V Bruselu dne dvacátého pátého července dva tisíce sedm.

Udfærdiget i Bruxelles den femogtyvende juli to tusind og syv.

Geschehen zu Brüssel am fünfundzwanzigsten Juli zweitausendsieben.

Kahe tuhande seitsmenda aasta juulikuu kahekümne viiendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι πέντε Ιουλίου δύο χιλιάδες επτά.

Done at Brussels on the twenty-fifth day of July in the year two thousand and seven.

Fait à Bruxelles, le vingt-cinq juillet deux mille sept.

Fatto a Bruxelles, addì venticinque luglio duemilasette.

Briselē, divtūkstoš septītā gada divdesmit piektajā jūlijā.

Priimta du tūkstančiai septintųjų metų liepos dvidešimt penktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-hetedik év július huszonötödik napján.

Magħmul fi Brussel, fil-ħamsa u għoxrin jum ta' Lulju tas-sena elfejn u sebgħa.

Gedaan te Brussel, de vijfentwintigste juli tweeduizend zeven.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego piątego lipca roku dwa tysiące siódmego.

Feito em Bruxelas, em vinte e cinco de Julho de dois mil e sete.

Întocmit la Bruxelles, douăzeci□icinci iulie două mii □apte.

V Bruseli dňa dvadsiateho piateho júla dvetisícsedem.

V Bruslju, dne petindvajsetega julija leta dva tisoč sedem.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattaseitsemän.

Som skedde i Bryssel den tjugofemte juli tjugohundrasju.

Gjört í Brussel hinn 25 júlí 2007.

Utferdiget i Brussel den tjuefemte juli totusenogsju.

Pour le Royaume de Belgique
Voor het Koninkrijk België
Für das Königreich Belgien

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Република България

Za Českou republiku

På Kongeriget Danmarks vegne

Für die Bundesrepublik Deutschland

Eesti Vabariigi nimel

Thar cheann Na hÉireann
For Ireland

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Por el Reino de España

Pour la République française

Per la Repubblica italiana

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Latvijas Republikas vārdā

Lietuvos Respublikos vardu

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

A Magyar Köztársaság részéről

Għal Malta

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Für die Republik Österreich

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Pela República Portuguesa

Pentru România

Za Republiko Slovenijo

Za Slovenskú republiku

Suomen tasavallan puolesta

För Konungariket Sverige

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

За Европейската общност
For the European Community
Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
az Európai Közösség részéről
Għall-Komunità Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Pentru Comunitatea Europeană
Za Európske spoločenstvo
za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar

Fyrir hönd Íslands

Für das Fürstentum Liechtenstein

For Kongeriket Norge

ALLEGATO A

Elenco di cui all'articolo 3 dell'accordo

PARTE I

ATTI DI CUI ALL'ACCORDO SEE MODIFICATO
dall'atto relativo alle condizioni di adesione
della Repubblica di Bulgaria e della Romania
e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea oppure,
se del caso, dal protocollo relativo alle condizioni e modalità d'ammissione
della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea

I trattini di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, sono inseriti nei seguenti punti degli allegati e dei protocolli dell'accordo SEE:

nel capitolo XXVII (Bevande spiritose) dell'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni):

– punto 1 (Regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio),

– punto 3 (Regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio);

nell’allegato XIII (Trasporti):

- punto 19 (Direttiva 96/26/CE del Consiglio);

nell’allegato XVII (Proprietà intellettuale):

- punto 6 (Regolamento (CEE) n. 1768/92 del Consiglio),

- punto 6a (Regolamento (CE) n. 1610/96 del Parlamento europeo e del Consiglio).

PARTE II

ALTRE MODIFICHE AGLI ALLEGATI DELL'ACCORDO SEE

Agli allegati dell'accordo SEE sono apportate le seguenti modifiche:

nell'allegato V (Libera circolazione dei lavoratori):

1) al punto 3 (Direttiva 68/360/CE del Consiglio), l'adattamento (e)(ii) è sostituito dal testo seguente:

"ii) la nota in calce è sostituita dalla seguente:

'Belgi/belga, bulgari/bulgaro, cechi/ceco, danesi/danese, tedeschi/tedesco, estoni/estone, greci/greco, islandesi/islandese, spagnoli/spagnolo, francesi/francese, irlandesi/irlandese, italiani/italiano, ciprioti/cipriota, lettoni/lettone, del Liechtenstein, lituani/lituano, lussemburghesi/lussemburghese, ungheresi/ungherese, maltesi/maltese, olandesi/olandese, norvegesi/norvegese, austriaci/austriaco, polacchi/polacco, portoghesi/portoghese, rumeni/rumeno, sloveni/sloveno, slovacchi/slovacco, finlandesi/finlandese, svedesi/svedese e britannici/britannico, secondo il paese che rilascia la carta.".

ALLEGATO B

Elenco di cui all'articolo 4 dell'accordo

Gli allegati dell'accordo SEE sono modificati come segue:

Allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni):

1. nel Capitolo XV, punto 12a (direttiva 91/414/CEE del Consiglio), dopo il paragrafo relativo alle disposizioni transitorie è inserito il paragrafo seguente:

   "Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'atto di adesione del 25 aprile 2005 o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005 per la Romania (allegato VII, capitolo 5, sezione B, parte II).";

2. nel Capitolo XVII, punto 7 (direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), tra il paragrafo relativo alle disposizioni transitorie e il testo di adattamento è inserito il paragrafo seguente:

   "Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'atto di adesione del 25 aprile 2005 o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005 per la Bulgaria (allegato VI, capitolo 10, sezione B, punto 2) e la Romania (allegato VII, capitolo 9, sezione B, punto 2).";

3. nel Capitolo XVII, punto 8 (direttiva 94/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), tra il paragrafo relativo alle disposizioni transitorie e il testo di adattamento è inserito il paragrafo seguente:

   "Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'atto di adesione del 25 aprile 2005 o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005 per la Bulgaria (allegato VI, capitolo 10, sezione A, punto 1) e la Romania (allegato VII, capitolo 9, sezione A).";

4. nel Capitolo XXV, punto 3 (direttiva 2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), prima del testo di adattamento è inserito il paragrafo seguente:

   "Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'atto di adesione del 25 aprile 2005 o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005 per la Bulgaria (allegato VI, capitolo 7).".

Allegato V (Libera circolazione dei lavoratori):

il testo del secondo paragrafo successivo alla voce "PERIODO TRANSITORIO" è sostituito dal seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'atto di adesione del 25 aprile 2005 o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005 per la Bulgaria (allegato VI, capitolo 1) e per la Romania (allegato VII, capitolo 1).

Con riferimento ai meccanismi di salvaguardia contenuti nelle disposizioni transitorie di cui ai precedenti paragrafi, fatta eccezione per le disposizioni riguardanti Malta, si applica il PROTOCOLLO 44 SUI MECCANISMI DI SALVAGUARDIA A SEGUITO DEGLI ALLARGAMENTI DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO".

Allegato VIII (Diritto di stabilimento):

il testo del secondo paragrafo successivo alla voce "PERIODO TRANSITORIO" è sostituito dal seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'atto di adesione del 25 aprile 2005 o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005 per la Bulgaria (allegato VI, capitolo 1) e per la Romania (allegato VII, capitolo 1).

Con riferimento ai meccanismi di salvaguardia contenuti nelle disposizioni transitorie di cui ai precedenti paragrafi, fatta eccezione per le disposizioni riguardanti Malta, si applica il PROTOCOLLO 44 SUI MECCANISMI DI SALVAGUARDIA A SEGUITO DEGLI ALLARGAMENTI DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO".

Allegato IX (Servizi finanziari):

nel punto 30c (direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il paragrafo seguente:

“Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell’atto di adesione del 25 aprile 2005 o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005 per la Bulgaria (allegato VI, capitolo 2) e la Romania (allegato VII, capitolo 2).”.

Allegato XI (Servizi di telecomunicazione):

nel punto 5cm (direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), prima del testo di adattamento è inserito il paragrafo seguente:

“Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell’atto di adesione del 25 aprile 2005 o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005 per la Bulgaria (allegato VI, capitolo 9).”.

Allegato XII (Libera circolazione dei capitali):

dopo il paragrafo successivo alla voce "PERIODO TRANSITORIO" è inserito il paragrafo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'atto di adesione del 25 aprile 2005 o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005 per la Bulgaria (allegato VI, capitolo 3) e la Romania (allegato VII, capitolo 3).".

Allegato XIII (Trasporti):

1. nel punto 15a (direttiva 96/53/CE del Consiglio) è aggiunto il paragrafo seguente:

   "Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'atto di adesione del 25 aprile 2005 o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005 per la Bulgaria (allegato VI, capitolo 5, punto 3) e la Romania (allegato VII, capitolo 6, punto 2).";

2. nel punto 18a (direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), tra il paragrafo relativo alle disposizioni transitorie e il testo di adattamento è inserito il paragrafo seguente:

   "Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'atto di adesione del 25 aprile 2005 o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005 per la Romania (allegato VII, capitolo 6, punto 3).";

3. nel punto 19 (direttiva 96/26/CE del Consiglio), tra il paragrafo relativo alle disposizioni transitorie e il testo di adattamento è inserito il paragrafo seguente:

   "Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'atto di adesione del 25 aprile 2005 o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005 per la Bulgaria (allegato VI, capitolo 5, punto 2).";

4. nel punto 26c (regolamento (CEE) n. 3118/93 del Consiglio), il testo del secondo paragrafo relativo alle disposizioni transitorie è sostituito dal seguente:

   "Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'atto di adesione del 25 aprile 2005 o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005 per la Bulgaria (allegato VI, capitolo 5, punto 1) e la Romania (allegato VII, capitolo 6, punto 1).

   Con riferimento ai meccanismi di salvaguardia contenuti nelle disposizioni transitorie di cui ai precedenti paragrafi, si applica il PROTOCOLLO 44 SUI MECCANISMI DI SALVAGUARDIA A SEGUITO DEGLI ALLARGAMENTI DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO".

Allegato XV (Aiuti di Stato):

1. il paragrafo seguente è aggiunto alla fine degli "ADATTAMENTI SETTORIALI":

   "Tra le Parti contraenti si applicano le disposizioni relative ai regimi di aiuto esistenti contenute nel capitolo 2 (Politica di concorrenza) dell'allegato V dell'atto di adesione del 25 aprile 2005 o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005.";

2. prima della voce "ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO", è inserito il testo seguente:

   "PERIODO TRANSITORIO

   Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'atto di adesione del 25 aprile 2005 o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005 per la Romania (allegato VII, capitolo 4)".

Allegato XVII (Proprietà intellettuale):

Alla voce "ADATTAMENTI SETTORIALI" è aggiunto il testo seguente:

"Tra le Parti contraenti si applicano i meccanismi specifici contenuti nel capitolo 1 (Diritto societario) dell'allegato V dell'atto di adesione del 25 aprile 2005 o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005".

Allegato XVIII (Sicurezza e salute sul lavoro, diritto del lavoro e parità di trattamento fra uomini e donne):

nel punto 30 (direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), il testo del secondo paragrafo relativo alle disposizioni transitorie è sostituito dal seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'atto di adesione del 25 aprile 2005 o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005 per la Bulgaria (allegato VI, capitolo 1) e per la Romania (allegato VII, capitolo 1).

Con riferimento ai meccanismi di salvaguardia contenuti nelle disposizioni transitorie di cui ai precedenti paragrafi, si applica il PROTOCOLLO 44 SUI MECCANISMI DI SALVAGUARDIA A SEGUITO DEGLI ALLARGAMENTI DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO".

Allegato XX (Ambiente):

1. nel punto 1f (direttiva 96/61/CE del Consiglio) è aggiunto il paragrafo seguente:

    "Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'atto di adesione del 25 aprile 2005 o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005 per la Bulgaria (allegato VI, capitolo 10, sezione D, punto 1) e la Romania (allegato VII, capitolo 9, sezione D, punto 1).";

2. nel punto 7a (direttiva 98/83/CE del Consiglio) è aggiunto il paragrafo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'atto di adesione del 25 aprile 2005 o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005 per la Romania (allegato VII, capitolo 9, sezione C, punto 5).";

3. nel punto 9 (direttiva 83/513/CEE del Consiglio), tra il paragrafo relativo alle disposizioni transitorie e il testo di adattamento è inserito il paragrafo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'atto di adesione del 25 aprile 2005 o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005 per la Romania (allegato VII, capitolo 9, sezione C, punto 1).";

4. nel punto 10 (direttiva 84/156/CEE del Consiglio), tra il paragrafo relativo alle disposizioni transitorie e il testo di adattamento è inserito il paragrafo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'atto di adesione del 25 aprile 2005 o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005 per la Romania (allegato VII, capitolo 9, sezione C, punto 1).";

5. nel punto 11 (direttiva 84/491/CEE del Consiglio), prima del testo di adattamento è inserito il paragrafo seguente:

   "Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'atto di adesione del 25 aprile 2005 o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005 per la Romania (allegato VII, capitolo 9, sezione C, punto 2).";

6. nel punto 12 (direttiva 86/280/CEE del Consiglio), tra il paragrafo relativo alle disposizioni transitorie e il testo di adattamento è inserito il paragrafo seguente:

   "Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'atto di adesione del 25 aprile 2005 o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005 per la Romania (allegato VII, capitolo 9, sezione C, punto 3).";

7. nel punto 13 (direttiva 91/271/CEE del Consiglio), tra il paragrafo relativo alle disposizioni transitorie e il testo di adattamento è inserito il paragrafo seguente:

   "Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'atto di adesione del 25 aprile 2005 o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005 per la Bulgaria (allegato VI, capitolo 10, sezione C) e la Romania (allegato VII, capitolo 9, sezione C, punto 4).";

8. nel punto 19a (direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), tra il paragrafo relativo alle disposizioni transitorie e il testo di adattamento è inserito il paragrafo seguente:

   "Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'atto di adesione del 25 aprile 2005 o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005 per la Bulgaria (allegato VI, capitolo 10, sezione D, punto 2) e la Romania (allegato VII, capitolo 9, sezione D, punto 3).";

9. nel punto 21ad (direttiva 1999/32/CE del Consiglio), tra il paragrafo relativo alle disposizioni transitorie e il testo di adattamento è inserito il paragrafo seguente:

   "Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'atto di adesione del 25 aprile 2005 o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005 per la Bulgaria (allegato VI, capitolo 10, sezione A, punto 2).";

10. nel punto 32c (direttiva (CEE) n. 259/93 del Consiglio), tra il paragrafo relativo alle disposizioni transitorie e il testo di adattamento è inserito il paragrafo seguente:

   "Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'atto di adesione del 25 aprile 2005 o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005 per la Bulgaria (allegato VI, capitolo 10, sezione B, punto 1) e la Romania (allegato VII, capitolo 9, sezione B, punto 1).".

11. nel punto 32d (direttiva 1999/31/CE del Consiglio) è aggiunto il paragrafo seguente:

    "Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'atto di adesione del 25 aprile 2005 o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005 per la Bulgaria (allegato VI, capitolo 10, sezione B, punto 3) e la Romania (allegato VII, capitolo 9, sezione B, punto 3).".

12. nel punto 32f (direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), prima del testo di adattamento è inserito il paragrafo seguente:

    "Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'atto di adesione del 25 aprile 2005 o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005 per la Romania (allegato VII, capitolo 9, sezione D, punto 2).";

13. nel punto 32fa (direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), tra il paragrafo relativo alle disposizioni transitorie e il testo di adattamento è inserito il paragrafo seguente:

    "Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'atto di adesione del 25 aprile 2005 o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005 per la Bulgaria (allegato VI, capitolo 10, sezione B, punto 4) e la Romania (allegato VII, capitolo 9, sezione B, punto 4).".

Предходният текст е заверено копие на оригинала, депозиран в архивите на Генералния секретариат на Съвета в Брюксел.
El texto que precede es copia certificada conforme del original depositado en los archivos de la Secretaría General del Consejo en Bruselas.
Předchozí text je ověřeným opisem originálu uloženého v archivu Generálního sekretariátu Rady v Bruselu.
Foranstående tekst er en bekræftet genpart af originaldokumentet deponeret i Rådets Generalsekretariats arkiver i Bruxelles.
Der vorstehende Text ist eine beglaubigte Abschrift des Originals, das im Archiv des Generalsekretariats des Rates in Brüssel hinterlegt ist.
Eelnev tekst on tõestatud koopia originaalist, mis on antud hoiule nõukogu peasekretariaadi arhiivi Brüsselis
Το ανωτέρω κείμενο είναι ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου που είναι κατατεθειμένο στο αρχείο της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου στις Βρυξέλλες.
The preceding text is a certified true copy of the original deposited in the archives of the General Secretariat of the Council in Brussels.
Le texte qui précède est une copie certifiée conforme à l'original déposé dans les archives du Secrétariat Général du Conseil à Bruxelles.
Il testo che precede è copia certificata conforme all'originale depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio a Bruxelles.
Šis teksts ir apliecināta kopija, kas atbilst oriģinālam, kurš deponēts Padomes Ģenerālsekretariāta arhīvos Briselē.
Pirmiau pateiktas tekstas yra Tarybos generalinio sekretoriato archyvuose Briuselyje deponuoto originalo patvirtinta kopija.
A fenti szöveg a Tanács Főtitkárságának brüsszeli irattárában letétbe helyezett eredeti példány hiteles másolata.
It-test preċedenti huwa kopja ċċertifikata vera ta' l-oriġinal ddepożitat fl-arkivji tas-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill fi Brussel.
De voorgaande tekst is het voor eensluidend gewaarmerkt afschrift van het origineel, nedergelegd in de archieven van het Secretariaat-Generaal van de Raad te Brussel.
Powyższy tekst jest kopią poświadczoną za zgodność z oryginałem złożoną w archiwum Sekretariatu Generalnego Rady w Brukseli.
O texto que precede é uma cópia autenticada do original depositado nos arquivos do Secretariado-Geral do Conselho em Bruxelas.
Textul anterior constituie o copie certificată pentru conformitate a originalului depus în arhivele Secretariatului General al Consiliului la Bruxelles.
Predchádzajúci text je overenou kópiou originálu, ktorý je uložený v archívoch Generálneho sekretariátu Rady v Bruseli.
Zgornje besedilo je overjena verodostojna kopija izvirnika, ki je deponiran v arhivu Generalnega sekretariata Sveta v Bruslju
Edellä oleva teksti on oikeaksi todistettu jäljennös Brysselissä olevan neuvoston pääsihteeristön arkistoon talletetusta alkuperäisestä tekstistä.
Ovanstående text är en bestyrkt avskrift av det original som deponerats i rådets generalsekretariats arkiv i Bryssel.

Брюксел,
Bruselas,
Brusel,
Bruxelles, den
Brüssel, den
Brüssel,
Βρυξέλλες,
Brussels,
Bruxelles, le
Bruxelles, addì',
Briselē,
Briuselis,
Brüsszel,
Brussel, il
Brussel,
Bruksela, dnia
Bruxelas, em
Bruxelles,
Brusel
Bruselj,
Bryssel,
Bryssel den

17 SEP. 2007

За Генералния секретар/Висш представител на Съвета на Европейския съюз
Por el Secretario General/Alto Representante del Consejo de la Unión Europea
Za generálního tajemníka/vysokého představitele Rady Evropské unie
For Generalsekretæren/højtstående repræsentant for Rådet for Den Europæiske Union
Für den Generalsekretär/Hohen Vertreter des Rates der Europäischen Union
Euroopa Liidu Nõukogu peasekretäri/kõrge esindaja nimel
Για το Γενικό Γραμματέα/Ύπατο Εκπρόσωπο του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
For the Secretary-General/High Representative of the Council of the European Union
Pour le Secrétaire général/Haut représentant du Conseil de l'Union européenne
Per il Segretario Generale/Alto Rappresentante del Consiglio dell'Unione europea
Eiropas Savienības Ģenerālsekretāra/Augstā pārstāvja vārdā
Europos Sąjungos Tarybos generalinio sekretoriaus/vyriausiojo įgaliotinio vardu
Az Európai Unió Tanácsának főtitkára/főképviselője részéről
Għas-Segretarju Ġenerali/Rappreżentant Għoli tal-Kunsill ta' l-Unjoni Ewropea
Voor de Secretaris-Generaal/Hoge Vertegenwoordiger van de Raad van de Europese Unie
W imieniu Sekretarza Genaralnego/Wysokiego Przedstawiciela Rady Unii Europejskiej
Pelo Secretário-Geral/Alto Representante do Conselho da União Europeia
Pentru Secretarul General/Înaltul Reprezentant al Consiliului Uniunii Europene
Za generálneho tajomníka/vysokého splnomocnenca Rady Európskej únie
Za generalnega sekretarja/visokega predstavnika Sveta Evropske unije
Euroopan unionin neuvoston pääsihteerin/korkean edustajan puolesta
På generalsekreteraren/höge representantens för Europeiska unionens råd vägnar

R. Cooper

R. COOPER
Directeur Général

ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН АКТ

ACTA FINAL

ZÁVĚREČNÝ AKT

SLUTAKT

SCHLUSSAKTE

LÕPPAKT

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

FINAL ACT

ACTE FINAL

ATTO FINALE

NOBEIGUMA AKTS

BAIGIAMASIS AKTAS

ZÁRÓOKMÁNY

ATT FINALI

SLOTAKTE

AKT KOŃCOWY

ACTA FINAL

ACT FINAL

ZÁVEREČNÝ AKT

SKLEPNA LISTINA

PÄÄTÖSASIAKIRJA

SLUTAKT

LOKAGERÐ

SLUTTAKT

ATTO FINALE

I plenipotenziari:

DELLA COMUNITÀ EUROPEA, in appresso denominata "la Comunità",

e

DEL REGNO DEL BELGIO,

DELLA REPUBBLICA CECA,

DEL REGNO DI DANIMARCA,

DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA,

DELL'IRLANDA,

DELLA REPUBBLICA ELLENICA,

DEL REGNO DI SPAGNA,

DELLA REPUBBLICA FRANCESE,

DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

DELLA REPUBBLICA DI CIPRO,

DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA,

DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA,

DEL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

DI MALTA,

DEL REGNO DEI PAESI BASSI,

DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

DELLA REPUBBLICA DI POLONIA,

DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,

DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

DELLA REPUBBLICA SLOVACCA,

DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

DEL REGNO DI SVEZIA,

DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Parti contraenti del trattato che istituisce la COMUNITÀ EUROPEA, in appresso denominati "gli Stati membri CE",

i plenipotenziari

DELL'ISLANDA,

DEL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN,

DEL REGNO DI NORVEGIA,

in appresso denominati "gli Stati AELS (EFTA)",

insieme Parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo, firmato a Porto il 2 maggio 1992, in appresso denominato "l'accordo SEE", in appresso denominate insieme "le attuali Parti contraenti", e

i plenipotenziari

DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA

DELLA ROMANIA,

in appresso denominate "le nuove Parti contraenti",

riuniti a Bruxelles, il venticinque luglio duemilasette per la firma dell'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo Spazio economico europeo, hanno adottato i testi seguenti:

I. accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo Spazio economico europeo (in appresso denominato "l'accordo");

II. i testi elencati in appresso, allegati all'accordo:

Allegato A: elenco di cui all'articolo 3 dell'accordo;

Allegato B: elenco di cui all'articolo 4 dell'accordo.

I plenipotenziari delle attuali Parti contraenti e i plenipotenziari delle nuove Parti contraenti hanno adottato le dichiarazioni comuni sottoelencate, allegate al presente atto finale:

1. dichiarazione comune sulla ratifica tempestiva dell'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo Spazio economico europeo;

2. dichiarazione comune sulla data di scadenza delle disposizioni transitorie;

3. dichiarazione comune sull'applicazione delle norme di origine dopo l'entrata in vigore dell'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo Spazio economico europeo;

4. dichiarazione comune sugli scambi di prodotti agricoli e di prodotti agricoli trasformati;

5. dichiarazione comune sugli adattamenti settoriali del Liechtenstein per quanto riguarda la libera circolazione delle persone;

6. dichiarazione comune sui settori prioritari di cui al protocollo 38 bis;

7. dichiarazione comune sui contributi finanziari.

I plenipotenziari delle attuali Parti contraenti e i plenipotenziari delle nuove Parti contraenti hanno preso atto delle dichiarazioni sottoelencate, allegate al presente atto finale:

1. dichiarazione generale comune degli Stati AELS (EFTA);

2. dichiarazione comune degli Stati AELS (EFTA) sulla libera circolazione dei lavoratori;

3. dichiarazione unilaterale del governo del Liechtenstein sull'addendum al protocollo 38 bis.

Essi hanno inoltre concordato che, al più tardi all'entrata in vigore dell'accordo, l'accordo SEE, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, e i testi integrali di tutte le decisioni del comitato misto SEE siano stilati nelle lingue bulgara e rumena e autenticati dai rappresentanti delle attuali Parti contraenti e delle nuove Parti contraenti.

Prendono atto dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia in merito a un programma di cooperazione per la crescita economica e lo sviluppo sostenibile in Bulgaria, allegato al presente atto finale.

Prendono anche atto dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia in merito a un programma di cooperazione per la crescita economica e lo sviluppo sostenibile in Romania, allegato al presente atto finale.

Prendono poi atto del protocollo aggiuntivo all'accordo tra la Comunità economica europea e l'Islanda a seguito dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea, allegato al presente atto finale.

Prendono inoltre atto del protocollo aggiuntivo all'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia a seguito dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea, parimenti allegato al presente atto finale.

Sottolineano che i suddetti accordi e protocolli sono stati conclusi presupponendo che la partecipazione allo Spazio economico europeo rimarrà invariata.

Съставено в Брюксел на двадесет и пети юли две хиляди и седма година.

Hecho en Bruselas, el veinticinco de julio de dos mil siete.

V Bruselu dne dvacátého pátého července dva tisíce sedm.

Udfærdiget i Bruxelles den femogtyvende juli to tusind og syv.

Geschehen zu Brüssel am fünfundzwanzigsten Juli zweitausendsieben.

Kahe tuhande seitsmenda aasta juulikuu kahekümne viiendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι πέντε Ιουλίου δύο χιλιάδες επτά.

Done at Brussels on the twenty-fifth day of July in the year two thousand and seven.

Fait à Bruxelles, le vingt-cinq juillet deux mille sept.

Fatto a Bruxelles, addì venticinque luglio duemilasette.

Briselē, divtūkstoš septītā gada divdesmit piektajā jūlijā.

Priimta du tūkstančiai septintųjų metų liepos dvidešimt penktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-hetedik év július huszonötödik napján.

Magħmul fi Brussel, fil-ħamsa u għoxrin jum ta' Lulju tas-sena elfejn u sebgħa.

Gedaan te Brussel, de vijfentwintigste juli tweeduizend zeven.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego piątego lipca roku dwa tysiące siódmego.

Feito em Bruxelas, em vinte e cinco de Julho de dois mil e sete.

Întocmit la Bruxelles, douăzeci□icinci iulie două mii □apte.

V Bruseli dňa dvadsiateho piateho júla dvetisícsedem.

V Bruslju, dne petindvajsetega julija leta dva tisoč sedem.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattaseitsemän.

Som skedde i Bryssel den tjugofemte juli tjugohundrasju.

Gjört í Brussel hinn 25 júlí 2007.

Utferdiget i Brussel den tjuefemte juli totusenogsju.

Pour le Royaume de Belgique
Voor het Koninkrijk België
Für das Königreich Belgien

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Република България

Za Českou republiku

På Kongeriget Danmarks vegne

Für die Bundesrepublik Deutschland

Eesti Vabariigi nimel

Thar cheann Na hÉireann
For Ireland

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Por el Reino de España

Pour la République française

Per la Repubblica italiana

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Latvijas Republikas vārdā

Lietuvos Respublikos vardu

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

A Magyar Köztársaság részéről

Għal Malta

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Für die Republik Österreich

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Pela República Portuguesa

Pentru România

Za Republiko Slovenijo

Za Slovenskú republiku

Suomen tasavallan puolesta

För Konungariket Sverige

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

За Европейската общност
For the European Community
Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
az Európai Közösség részéről
Għall-Komunità Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Pentru Comunitatea Europeană
Za Európske spoločenstvo
za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar

Fyrir hönd Íslands

Für das Fürstentum Liechtenstein

For Kongeriket Norge

DICHIARAZIONI COMUNI
DELLE ATTUALI PARTI CONTRAENTI
E DELLE NUOVE PARTI CONTRAENTI
ALL'ACCORDO

DICHIARAZIONE COMUNE
SULLA RATIFICA TEMPESTIVA
DELL'ACCORDO SULLA PARTECIPAZIONE
DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA E DELLA ROMANIA
ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Le attuali Parti contraenti e le nuove Parti contraenti sottolineano l'importanza di una tempestiva ratifica o approvazione dell'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo Spazio economico europeo da parte delle attuali Parti contraenti e delle nuove Parti contraenti, conformemente ai rispettivi requisiti costituzionali, al fine di assicurare il buon funzionamento dello Spazio economico europeo.

DICHIARAZIONE COMUNE
SULLA DATA DI SCADENZA
DELLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Le disposizioni transitorie del trattato di adesione sono riprese nell'accordo SEE e scadono alla data in cui sarebbero scadute se l'allargamento dell'Unione europea e quello del SEE fossero avvenuti contemporaneamente il 1° gennaio 2007.

DICHIARAZIONE COMUNE SULL'APPLICAZIONE DELLE NORME DI ORIGINE DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELL'ACCORDO SULLA PARTECIPAZIONE DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA E DELLA ROMANIA ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

1. Una prova dell'origine debitamente rilasciata da uno Stato AELS (EFTA) o da una nuova Parte contraente nell'ambito di un accordo preferenziale concluso tra gli Stati AELS (EFTA) e la nuova Parte contraente o nell'ambito della legislazione nazionale unilaterale di uno Stato AELS (EFTA) o di una nuova Parte contraente è considerata prova dell'origine preferenziale SEE, a condizione che:

   a) la prova dell'origine e i documenti di trasporto siano stati rilasciati entro il giorno che precede l'adesione della nuova Parte contraente all'Unione europea;

   b) la prova dell'origine sia presentata alle autorità doganali entro un termine di quattro mesi dall'entrata in vigore dell'accordo.

Laddove la merce sia stata dichiarata all'importazione da uno Stato AELS (EFTA) o da una nuova Parte contraente verso, rispettivamente, una nuova Parte contraente o uno Stato AELS (EFTA) prima della data di adesione della nuova Parte contraente all'Unione europea, nell'ambito di un regime preferenziale in vigore in quel momento tra uno Stato AELS (EFTA) e una nuova Parte contraente, la prova dell'origine rilasciata a posteriori nell'ambito di tale regime può anche essere accettata negli Stati AELS (EFTA) o nelle nuove Parti contraenti purché tale documento sia presentato alle autorità doganali entro un termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'accordo.

2. Gli Stati AELS (EFTA), da una parte, e la Repubblica di Bulgaria e la Romania, dall'altra, sono autorizzati a mantenere le autorizzazioni mediante cui è stato conferito lo status di "esportatore autorizzato" nell'ambito di accordi conclusi tra gli Stati AELS (EFTA), da una parte, e la Repubblica di Bulgaria e la Romania, dall'altra, a condizione che gli esportatori autorizzati applichino le norme di origine del SEE.

   Entro un anno dall'entrata in vigore dell'accordo, gli Stati AELS (EFTA) e la Repubblica di Bulgaria e la Romania sostituiscono tali autorizzazioni con nuove autorizzazioni rilasciate alle condizioni di cui al protocollo 4 dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

3. Le richieste di successive verifiche di una prova dell'origine rilasciata nell'ambito dei regimi e degli accordi preferenziali di cui ai precedenti paragrafi 1 e 2 sono accettate dalle autorità competenti degli Stati AELS (EFTA) e delle nuove Parti contraenti per un periodo di tre anni dal rilascio della prova dell'origine in questione e possono essere effettuate da tali autorità per un periodo di tre anni dall'accettazione della prova dell'origine.

DICHIARAZIONE COMUNE
SUGLI SCAMBI DI PRODOTTI AGRICOLI E
DI PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI

1. Nell'ambito dei negoziati sull'allargamento del SEE, si sono svolte consultazioni tra le attuali Parti contraenti e le nuove Parti contraenti per valutare la necessità di adeguare le concessioni commerciali bilaterali per i prodotti agricoli e i prodotti agricoli trasformati nelle parti pertinenti dell'accordo SEE o negli accordi bilaterali pertinenti fra la Comunità europea e, rispettivamente, l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia, per tener conto dell'allargamento dell'Unione europea.

2. Le attuali Parti contraenti e le nuove Parti contraenti hanno esaminato le condizioni di accesso al mercato per i singoli prodotti e hanno deciso di non aggiungere agli accordi attuali nessuna concessione commerciale supplementare per i prodotti agricoli o per i prodotti agricoli trasformati nel contesto dell'allargamento.

3. Le attuali Parti contraenti e le nuove Parti contraenti hanno deciso che l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia non formuleranno richieste, non avvieranno azioni e non modificheranno né revocheranno alcuna concessione a norma degli articoli XXIV.6 e XXVIII del GATT 1994, per quanto riguarda i prodotti agricoli, in relazione al presente allargamento dell'Unione europea.

DICHIARAZIONE COMUNE
SUGLI ADATTAMENTI SETTORIALI DEL LIECHTENSTEIN
PER QUANTO RIGUARDA LA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE

Le attuali Parti contraenti e le nuove Parti contraenti,

– facendo riferimento agli adattamenti settoriali del Liechtenstein per quanto riguarda la libera circolazione delle persone introdotti con la decisione n. 191/1999 del comitato misto SEE e modificati dall'accordo sulla partecipazione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca allo Spazio economico europeo del 14 ottobre 2003,

– constatando che, a causa del numero elevato di cittadini della CE e degli Stati AELS (EFTA) che chiedono la residenza in Liechtenstein, si sta superando il tasso d'immigrazione netto fissato nel regime suddetto,

– considerando che la partecipazione della Bulgaria e della Romania al SEE comporta un aumento dei cittadini autorizzati a invocare la libera circolazione delle persone sancita dall'accordo SEE,

decidono di tenere debitamente conto di questa situazione di fatto e dell'immutata capacità di assorbimento del Liechtenstein al momento di riesaminare gli adattamenti settoriali di cui agli allegati V e VIII dell'accordo SEE.

DICHIARAZIONE COMUNE
SUI SETTORI PRIORITARI DI CUI
AL PROTOCOLLO 38 BIS

Le attuali Parti contraenti e le nuove Parti contraenti ricordano che non tutti i settori prioritari definiti all'articolo 3 del protocollo 38 bis devono essere coperti in ciascuno Stato beneficiario.

DICHIARAZIONE COMUNE
SUI CONTRIBUTI FINANZIARI

Le attuali Parti contraenti e le nuove Parti contraenti decidono che i vari accordi sui contributi finanziari conclusi in sede di allargamento del SEE non costituiranno un precedente per il periodo successivo alla loro scadenza il 30 aprile 2009.

ALTRE DICHIARAZIONI

DI UNA O PIÙ PARTI CONTRAENTI

ALL'ACCORDO

DICHIARAZIONE GENERALE COMUNE DEGLI STATI AELS (EFTA)

Gli Stati AELS (EFTA) prendono atto delle dichiarazioni, rilevanti ai fini dell'accordo SEE, allegate all'atto finale del trattato fra il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Stati membri dell'Unione europea) e la Repubblica di Bulgaria e la Romania sull'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea.

Gli Stati AELS (EFTA) sottolineano che le dichiarazioni, rilevanti ai fini dell'accordo SEE, allegate all'atto finale del trattato di cui al precedente paragrafo non possono essere interpretate o applicate in contrasto con gli obblighi delle attuali Parti contraenti e delle nuove Parti contraenti derivanti dal presente accordo o dall'accordo SEE.

DICHIARAZIONE COMUNE
DEGLI STATI AELS (EFTA) SULLA LIBERA
CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI

Gli Stati AELS (EFTA) sottolineano i forti elementi di differenziazione e di flessibilità contenuti nelle disposizioni relative alla libera circolazione dei lavoratori. Essi si impegnano ad agevolare l'accesso al mercato del lavoro per i cittadini della Repubblica di Bulgaria e della Romania nell'ambito della legislazione nazionale onde accelerare il ravvicinamento con l'acquis. È pertanto prevedibile che le opportunità di lavoro negli Stati AELS (EFTA) per i cittadini della Repubblica di Bulgaria e della Romania aumentino notevolmente con l'adesione di questi Stati. Inoltre, gli Stati AELS (EFTA) faranno il migliore uso possibile delle disposizioni proposte per giungere al più presto alla piena applicazione dell'acquis in materia di libera circolazione dei lavoratori. Per il Liechtenstein ciò verrà fatto conformemente alle specifiche disposizioni previste negli adattamenti settoriali dell'allegato V (Libera circolazione dei lavoratori) e dell'allegato VIII (Diritto di stabilimento) dell'accordo SEE.

DICHIARAZIONE UNILATERALE
DEL GOVERNO DEL LIECHTENSTEIN
SULL'ADDENDUM AL PROTOCOLLO 38 BIS

Il governo del Liechtenstein,

– facendo riferimento all'addendum al protocollo 38 bis,

– ricordando l'intesa secondo la quale la Bulgaria e la Romania devono usufruire dei contributi degli Stati AELS (EFTA) alla riduzione delle disparità economiche e sociali nello Spazio economico europeo nella stessa misura degli Stati beneficiari di cui all'articolo 5 del protocollo 38 bis e tenendo conto del criterio di ripartizione indicato in detto articolo,

– sottolineando il notevole sforzo compiuto dagli Stati AELS (EFTA) per aumentare i finanziamenti a favore di Bulgaria e Romania all'interno del meccanismo finanziario del SEE,

dichiara che, secondo la sua interpretazione, nel definire eventuali regimi finanziari ulteriori al momento del riesame di cui all'articolo 9 del protocollo 38 bis, si terrà conto delle riduzioni già ottenute in termini di disparità economiche e sociali per ridurre in proporzione i contributi dei tre Stati AELS (EFTA) qualora uno o più Stati beneficiari attuali non soddisfino più i requisiti necessari per ricevere i finanziamenti in questione.

ACCORDO
IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE
TRA LA COMUNITÀ EUROPEA
E IL REGNO DI NORVEGIA
IN MERITO A UN PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
PER LA CRESCITA ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE
IN BULGARIA

A. Lettera della Comunità europea

Signor,

Mi pregio di fare riferimento ai negoziati svoltisi tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia ("Norvegia") nell'ambito dell'adesione della Bulgaria all'accordo SEE come Parte contraente e riguardanti il varo di un programma di cooperazione per la crescita economica e lo sviluppo sostenibile in Bulgaria.

I negoziati hanno permesso di raggiungere i risultati seguenti:

1. è istituito, mediante un accordo bilaterale fra i due Stati, un programma di cooperazione Norvegia-Bulgaria volto a promuovere lo sviluppo socioeconomico in Bulgaria attraverso progetti bilaterali. Il testo dell'accordo bilaterale è allegato come parte integrante del presente scambio di lettere.

2. La Norvegia mette a disposizione del programma un importo totale di 20 milioni di euro da impegnare in un'unica quota nel 2007. Tale importo è disponibile dall'entrata in vigore dell'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo Spazio economico europeo o di un accordo relativo all'applicazione provvisoria di tale accordo, fino al 30 aprile 2009.

3. Il presente scambio di lettere

a) deve essere ratificato o approvato dalla Comunità europea e dalla Norvegia in conformità delle rispettive procedure. Gli strumenti di ratifica o di approvazione devono essere depositati presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

b) L'accordo entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è stato depositato l'ultimo strumento di ratifica o di approvazione, purché siano stati depositati anche gli strumenti di ratifica o di approvazione dei seguenti accordi collegati:

i) accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo Spazio economico europeo;

ii) accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia in merito a un programma di cooperazione per la crescita economica e lo sviluppo sostenibile in Romania

iii) protocollo aggiuntivo all'accordo tra la Comunità economica europea e l'Islanda a seguito dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea;

iv) protocollo aggiuntivo all'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia a seguito dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea.

Le sarei grato se volesse confermare il Suo accordo sul contenuto della presente lettera.

Voglia accettare, Signor..., l'espressione della mia profonda stima.

Allegato: 1

Съставено в Брюксел на
Hecho en Bruselas, el
V Bruselu dne
Udfærdiget i Bruxelles, den
Geschehen zu Brüssel am
Brüssel,
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις
Done at Brussels,
Fait à Bruxelles, le
Fatto a Bruxelles, addi'
Briselÿ,
Priimta Briuselyje,
Kelt Brüsszelben,
Magÿmula fi Brussel,
Gedaan te Brussel,
Sporzÿdzono w Brukseli, dnia
Feito em Bruxelas,
Adoptat la Bruxelles,
V Bruseli
V Bruslju,
Tehty Brysselissä
Utfärdat i Bryssel den

25 -07- 2007

За Европейската общност
Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
Az Európai Közösség részéről
Għall-Komunità Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Pentru Comunitatea Europeană
Za Európske spoločenstvo
Za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
För Europeiska gemenskapen

ALLEGATO

ACCORDO
SU UN PROGRAMMA DI COOPERAZIONE NORVEGESE
PER LA CRESCITA ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE
IN BULGARIA
tra
IL REGNO DI NORVEGIA
e
LA REPUBBLICA DI BULGARIA
in appresso denominate "le Parti"

ARTICOLO 1

Obiettivo

È istituito un programma di cooperazione norvegese volto a promuovere lo sviluppo socioeconomico in Bulgaria attraverso progetti di cooperazione bilaterali tra le Parti nei settori di cui all'articolo 4.

ARTICOLO 2

Dotazione finanziaria

Il Regno di Norvegia mette a disposizione del programma di cooperazione norvegese per la Repubblica di Bulgaria un importo totale di 20 milioni di euro da impegnare in un'unica quota nel 2007.

ARTICOLO 3

Durata

L'importo di cui all'articolo 2 è disponibile dall'entrata in vigore dell'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo Spazio economico europeo o dall'entrata in vigore di un accordo relativo all'applicazione provvisoria di tale accordo, fino al 30 aprile 2009.

ARTICOLO 4

Settori prioritari

Possono rientrare nel programma di cooperazione norvegese per la Bulgaria i progetti di cooperazione bilaterali tra candidati ammissibili delle Parti volti a promuovere lo sviluppo socioeconomico nella Repubblica di Bulgaria nei seguenti settori prioritari:

– riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, compresi i progetti di attuazione congiunta nell'ambito del protocollo di Kyoto, e di altre emissioni nell'aria e nell'acqua;

– efficienza energetica ed energia rinnovabile;

– promozione della produzione sostenibile, comprese la certificazione e la verifica;

– attuazione dell'*acquis* di Schengen, sostegno ai piani di azione nazionali di Schengen e rafforzamento del sistema giudiziario.

Le attività svolte riguarderanno, fra l'altro, i seguenti settori: innovazione, sviluppo delle risorse umane, creazione di reti, sviluppo delle capacità, trasferimenti di tecnologia, ricerca e sviluppo.

ARTICOLO 5

Massimali per il cofinanziamento

Il contributo norvegese sotto forma di sovvenzioni non supera il 60% del costo del progetto tranne per i progetti la cui parte rimanente è finanziata con stanziamenti dal bilancio del governo centrale, regionale o locale, nel qual caso il contributo non può superare l'85% dei costi. In ogni caso non è possibile superare i massimali comunitari per i cofinanziamenti. I contributi a favore delle organizzazioni non governative e delle parti sociali possono ammontare fino al 90% del costo del progetto.

ARTICOLO 6

Gestione

Il programma di cooperazione norvegese per la Bulgaria è gestito dal governo norvegese o da un ente da questo designato. L'ente incaricato della gestione si consulta con il punto di contatto nominato dal governo della Repubblica di Bulgaria. La Commissione può esaminare i progetti[1].

Il governo norvegese adotterà, a seconda della necessità, ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente accordo.

I costi di gestione del programma di cooperazione norvegese sono finanziati dagli importi di cui all'articolo 2.

---

[1] Le disposizioni di cui all'articolo 6, primo paragrafo, ultima frase, si applicano anche come adeguamento all'articolo 4, paragrafo 3, dell'accordo tra il Regno di Norvegia e la Comunità europea relativo ad un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2004-2009 (GU L 130 del 29.4.2004, pag. 81).

ARTICOLO 7

Entrata in vigore

Il presente accordo è ratificato dal Regno di Norvegia e dalla Repubblica di Bulgaria conformemente alle rispettive procedure nazionali. Esso entra in vigore dopo trenta giorni dalla data in cui l'ultima Parte ha depositato il suo strumento di ratifica presso il Ministero degli Esteri norvegese, ma non prima che entri in vigore l'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo Spazio economico europeo, o dalla data di entrata in vigore di un accordo relativo all'applicazione provvisoria dell'accordo sulla partecipazione.

Fatto a Bruxelles il.........2007

Per il Regno di Norvegia

Per la Repubblica di Bulgaria

B. Lettera del Regno di Norvegia

Signor,

Mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:

"Mi pregio di fare riferimento ai negoziati svoltisi tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia ("Norvegia") nell'ambito dell'adesione della Bulgaria all'accordo SEE come Parte contraente e riguardanti il varo di un programma di cooperazione per la crescita economica e lo sviluppo sostenibile in Bulgaria.

I negoziati hanno permesso di raggiungere i risultati seguenti:

1. è istituito, mediante un accordo bilaterale fra i due Stati, un programma di cooperazione Norvegia-Bulgaria volto a promuovere lo sviluppo socioeconomico in Bulgaria attraverso progetti bilaterali. Il testo dell'accordo bilaterale è allegato come parte integrante del presente scambio di lettere.

2. La Norvegia mette a disposizione del programma un importo totale di 20 milioni di euro da impegnare in un'unica quota nel 2007. Tale importo è disponibile dall'entrata in vigore dell'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo Spazio economico europeo, o di un accordo relativo all'applicazione provvisoria di tale accordo, fino al 30 aprile 2009.

3. Il presente scambio di lettere

   a) deve essere ratificato o approvato dalla Comunità europea e dalla Norvegia in conformità delle rispettive procedure. Gli strumenti di ratifica o di approvazione devono essere depositati presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

   b) L'accordo entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è stato depositato l'ultimo strumento di ratifica o di approvazione, purché siano stati depositati anche gli strumenti di ratifica o di approvazione dei seguenti accordi collegati:

      i) accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo Spazio economico europeo;

      ii) accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia in merito a un programma di cooperazione per la crescita economica e lo sviluppo sostenibile in Romania;

      iii) protocollo aggiuntivo all'accordo tra la Comunità economica europea e l'Islanda a seguito dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea; e

iv) protocollo aggiuntivo all'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia a seguito dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea.".

Mi pregio di confermarLe l'accordo sul contenuto della Sua lettera.

Voglia accettare, Signor..., l'espressione della mia profonda stima.

Utferdiget i Brussel,
Съставено в Брюксел на
Hecho en Bruselas, el
V Bruselu dne
Udfærdiget i Bruxelles, den
Geschehen zu Brüssel am
Brüssel,
'Εγινε στις Βρυξέλλες, στις
Done at Brussels,
Fait à Bruxelles, le
Fatto a Bruxelles, addi'
Briselÿ,
Priimta Briuselyje,
Kelt Brüsszelben,
Magÿmula fi Brussel,
Gedaan te Brussel,
Sporzÿdzono w Brukseli, dnia
Feito em Bruxelas,
Adoptat la Bruxelles,
V Bruseli
V Bruslju,
Tehty Brysselissä
Utfärdat i Bryssel den

25 -07- 2007

For Kongeriget Norge
За Княжество Норвегия
Por el Reino de Noruega
Za Norské království
For Kongeriget Norge
Für das Königreich Norwegen
Norra Kuningriigi nimel
Για το Βασίλειο της Νορβηγίας
For the Kingdom of Norway
Pour le Royaume de Norvège
Per il Regno di Norvegia
Norvēģijas Karalistes vārdā
Norvegijos Karalystės vardu
A Norvég Királyság részéről
Għar- Renju tan-Norveġja
Voor het Koninkrijk Noorwegen
W imieniu Królestwa Norwegii
Pelo Reino da Noruega
Pentru Regatul Norvegiei
Za Nórske kráľovstvo
Za Kraljevino Norveško
Norjan kuningaskunnan puolesta
För Konungariket Norge

ACCORDO
IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE
TRA LA COMUNITÀ EUROPEA
E IL REGNO DI NORVEGIA
IN MERITO A UN PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
PER LA CRESCITA ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE
IN ROMANIA

A. Lettera della Comunità europea

Signor,

Mi pregio di fare riferimento ai negoziati svoltisi tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia ("Norvegia") nell'ambito dell'adesione della Romania all'accordo SEE come Parte contraente e riguardanti il varo di un programma di cooperazione per la crescita economica e lo sviluppo sostenibile in Romania.

I negoziati hanno permesso di raggiungere i risultati seguenti:

1. è istituito, mediante un accordo bilaterale fra i due Stati, un programma di cooperazione Norvegia-Romania volto a promuovere la crescita economica e lo sviluppo sostenibile in Romania attraverso progetti bilaterali. Il testo dell'accordo bilaterale è allegato come parte integrante del presente scambio di lettere.

2. La Norvegia mette a disposizione del programma un importo totale di 48 milioni di euro da impegnare in un'unica quota nel 2007. Tale importo è disponibile dall'entrata in vigore dell'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo Spazio economico europeo o di un accordo relativo all'applicazione provvisoria di tale accordo, fino al 30 aprile 2009.

3. Il presente scambio di lettere

a) deve essere ratificato o approvato dalla Comunità europea e dalla Norvegia in conformità delle rispettive procedure. Gli strumenti di ratifica o di approvazione devono essere depositati presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

b) L'accordo entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è stato depositato l'ultimo strumento di ratifica o di approvazione, purché siano stati depositati anche gli strumenti di ratifica o di approvazione dei seguenti accordi collegati:

i) accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo Spazio economico europeo;

ii) accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia in merito a un programma di cooperazione per la crescita economica e lo sviluppo sostenibile in Bulgaria;

iii) protocollo aggiuntivo all'accordo tra la Comunità economica europea e l'Islanda a seguito dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea;

iv) protocollo aggiuntivo all'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia a seguito dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea.

Le sarei grato se volesse confermare il Suo accordo sul contenuto della presente lettera.

Voglia accettare, Signor, l'espressione della mia profonda stima.

Allegato: 1

Съставено в Брюксел на
Hecho en Bruselas, el
V Bruselu dne
Udfærdiget i Bruxelles, den
Geschehen zu Brüssel am
Brüssel,
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις
Done at Brussels,
Fait à Bruxelles, le
Fatto a Bruxelles, addi'
Briselÿ,
Priimta Briuselyje,
Kelt Brüsszelben,
Magÿmula fi Brussel,
Gedaan te Brussel,
Sporzÿdzono w Brukseli, dnia
Feito em Bruxelas,
Adoptat la Bruxelles,
V Bruseli
V Bruslju,
Tehty Brysselissä
Utfärdat i Bryssel den

25 -07- 2007

За Европейската общност
Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
Az Európai Közösség részéről
Għall-Komunità Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Pentru Comunitatea Europeană
Za Európske spoločenstvo
Za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
För Europeiska gemenskapen

ALLEGATO

ACCORDO
SU UN PROGRAMMA DI COOPERAZIONE NORVEGESE
PER LA CRESCITA ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE
IN ROMANIA
tra
IL REGNO DI NORVEGIA
e
LA ROMANIA
in appresso denominate "le Parti"

ARTICOLO 1

Obiettivo

È istituito un programma di cooperazione norvegese volto a promuovere lo sviluppo socioeconomico in Romania attraverso progetti di cooperazione bilaterali tra le Parti nei settori di cui all'articolo 4.

ARTICOLO 2

Dotazione finanziaria

Il Regno di Norvegia mette a disposizione del programma di cooperazione norvegese per la Romania un importo totale di 48 milioni di euro da impegnare in un'unica quota nel 2007.

ARTICOLO 3

Durata

L'importo di cui all'articolo 2 è disponibile dall'entrata in vigore dell'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo Spazio economico europeo o dall'entrata in vigore di un accordo relativo all'applicazione provvisoria di tale accordo, fino al 30 aprile 2009.

ARTICOLO 4

Settori prioritari

Possono rientrare nel programma di cooperazione norvegese per la Romania i progetti di cooperazione bilaterali tra candidati ammissibili delle Parti volti a promuovere lo sviluppo socioeconomico in Romania nei seguenti settori prioritari:

- riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, compresi i progetti di attuazione congiunta nell'ambito del protocollo di Kyoto, e di altre emissioni nell'aria e nell'acqua;
- efficienza energetica ed energia rinnovabile;
- promozione della produzione sostenibile, comprese la certificazione e la verifica;
- sanità.

Le attività svolte riguarderanno, fra l'altro, i seguenti settori: innovazione, sviluppo delle risorse umane, creazione di reti, sviluppo delle capacità, trasferimenti di tecnologia, ricerca e sviluppo.

ARTICOLO 5

Massimali per il cofinanziamento

Il contributo norvegese sotto forma di sovvenzioni non supera il 60% del costo del progetto tranne per i progetti la cui parte rimanente è finanziata con stanziamenti dal bilancio del governo centrale, regionale o locale, nel qual caso il contributo non può superare l'85% dei costi. In ogni caso non è possibile superare i massimali comunitari per i cofinanziamenti. I contributi a favore delle organizzazioni non governative e delle parti sociali possono ammontare fino al 90% del costo del progetto.

ARTICOLO 6

Gestione

Il programma di cooperazione norvegese per la Romania è gestito dal governo norvegese o da un ente da questo designato. L'ente incaricato della gestione si consulta con il punto di contatto nominato dal governo della Romania. La Commissione europea può esaminare i progetti[1].

Il governo norvegese adotterà, a seconda della necessità, ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente accordo.

---

1 Le disposizioni di cui all'articolo 6, primo paragrafo, ultima frase, si applicano anche come adeguamento all'articolo 4, paragrafo 3, dell'accordo tra il Regno di Norvegia e la Comunità europea relativo ad un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2004-2009 (GU L 130 del 29.4.2004, pag. 81).

I costi di gestione del programma di cooperazione norvegese sono finanziati dagli importi di cui all'articolo 2.

ARTICOLO 7

Entrata in vigore

Il presente accordo è ratificato dal Regno di Norvegia e dalla Romania conformemente alle rispettive procedure nazionali. Esso entra in vigore dopo trenta giorni dalla data in cui l'ultima Parte ha depositato il suo strumento di ratifica presso il Ministero degli Esteri norvegese, ma non prima che entri in vigore l'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo Spazio economico europeo, o dalla data di entrata in vigore di un accordo relativo all'applicazione provvisoria dell'accordo sulla partecipazione.

Fatto a Bruxelles il.........2007

Per il Regno di Norvegia | Per la Romania

B. Lettera del Regno di Norvegia

Signor,

Mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:

"Mi pregio di fare riferimento ai negoziati svoltisi tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia ("Norvegia") nell'ambito dell'adesione della Romania all'accordo SEE come Parte contraente e riguardanti il varo di un programma di cooperazione per la crescita economica e lo sviluppo sostenibile in Romania.

I negoziati hanno permesso di raggiungere i risultati seguenti:

1. è istituito, mediante un accordo bilaterale fra i due Stati, un programma di cooperazione Norvegia-Romania volto a promuovere la crescita economica e lo sviluppo sostenibile in Romania attraverso progetti bilaterali. Il testo dell'accordo bilaterale è allegato come parte integrante del presente scambio di lettere.

2. La Norvegia mette a disposizione del programma un importo totale di 48 milioni di euro da impegnare in un'unica quota nel 2007. Tale importo è disponibile dall'entrata in vigore dell'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo Spazio economico europeo, o di un accordo relativo all'applicazione provvisoria di tale accordo, fino al 30 aprile 2009.

3. Il presente scambio di lettere:

   a) deve essere ratificato o approvato dalla Comunità europea e dalla Norvegia in conformità delle rispettive procedure. Gli strumenti di ratifica o di approvazione devono essere depositati presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

   b) L'accordo entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è stato depositato l'ultimo strumento di ratifica o di approvazione, purché siano stati depositati anche gli strumenti di ratifica o di approvazione dei seguenti accordi collegati:

      i) accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo Spazio economico europeo;

      ii) accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia in merito a un programma di cooperazione per la crescita economica e lo sviluppo sostenibile in Bulgaria;

      iii) protocollo aggiuntivo all'accordo tra la Comunità economica europea e l'Islanda a seguito dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea; e

iv) protocollo aggiuntivo all'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia a seguito dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea.".

Mi pregio di confermarLe l'accordo sul contenuto della Sua lettera.

Voglia accettare, Signor..., l'espressione della mia profonda stima.

Utferdiget i Brussel,
Съставено в Брюксел на
Hecho en Bruselas, el
V Bruselu dne
Udfærdiget i Bruxelles, den
Geschehen zu Brüssel am
Brüssel,
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις
Done at Brussels,
Fait à Bruxelles, le
Fatto a Bruxelles, addi'
Briselŷ,
Priimta Briuselyje,
Kelt Brüsszelben,
Magŷmula fi Brussel,
Gedaan te Brussel,
Sporzŷdzono w Brukseli, dnia
Feito em Bruxelas,
Adoptat la Bruxelles,
V Bruseli
V Bruslju,
Tehty Brysselissä
Utfärdat i Bryssel den

25 -07- 2007

For Kongeriget Norge
За Княжество Норвегия
Por el Reino de Noruega
Za Norské království
For Kongeriget Norge
Für das Königreich Norwegen
Norra Kuningriigi nimel
Για το Βασίλειο της Νορβηγίας
For the Kingdom of Norway
Pour le Royaume de Norvège
Per il Regno di Norvegia
Norvēģijas Karalistes vārdā
Norvegijos Karalystės vardu
A Norvég Királyság részéről
Ghar- Renju tan-Norveġja
Voor het Koninkrijk Noorwegen
W imieniu Królestwa Norwegii
Pelo Reino da Noruega
Pentru Regatul Norvegiei
Za Nórske kráľovstvo
Za Kraljevino Norveško
Norjan kuningaskunnan puolesta
För Konungariket Norge

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO
ALL'ACCORDO
TRA LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA
E L'ISLANDA
A SEGUITO DELL'ADESIONE
DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA E DELLA ROMANIA
ALL'UNIONE EUROPEA

LA COMUNITÀ EUROPEA

e

L'ISLANDA

VISTO l'accordo tra la Comunità economica europea e l'Islanda firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972, in appresso denominato "l'accordo", e le disposizioni esistenti sul commercio di pesce e di prodotti della pesca tra l'Islanda e la Comunità,

VISTA l'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea,

VISTO l'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo Spazio economico europeo;

VISTO il regime commerciale per il pesce e i prodotti della pesca in vigore tra l'Islanda e la Repubblica di Bulgaria e la Romania,

HANNO DECISO di concordare gli adattamenti da apportare all'accordo a seguito dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea

E DI CONCLUDERE IL PRESENTE PROTOCOLLO:

ARTICOLO 1

Il testo dell'accordo, gli allegati e i protocolli che ne costituiscono parte integrante, l'atto finale e le dichiarazioni ad esso allegati sono stilati nelle lingue bulgara e rumena e tali testi fanno fede nella stessa misura dei testi originali. Il comitato misto approva i testi nelle lingue bulgara e rumena.

ARTICOLO 2

Le disposizioni speciali applicabili alle importazioni nella Comunità di alcuni pesci e prodotti della pesca originari dell'Islanda figurano nel presente protocollo e nel relativo allegato.

I contingenti annui esenti da dazio indicati nell'allegato del presente protocollo sono validi per il periodo 1° gennaio 2007 - 30 aprile 2009. I livelli contingentali sono riveduti entro la fine di tale periodo tenendo conto di tutti gli interessi in gioco. I livelli contingentali per il 2007 non sono effettivamente ridotti, perché l'allargamento dello Spazio economico europeo non è avvenuto il 1°gennaio 2007. I volumi dei contingenti tariffari per il 2009 sono ridotti in funzione della loro applicazione fino al 30 aprile 2009.

ARTICOLO 3

Il presente protocollo è ratificato o approvato dalle Parti contraenti conformemente alle rispettive procedure. Gli strumenti di ratifica o di approvazione sono depositati presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

L'accordo entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è stato depositato l'ultimo strumento di ratifica o di approvazione, purché siano stati depositati anche gli strumenti di ratifica o di approvazione dei seguenti accordi collegati:

i) accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo Spazio economico europeo;

ii) accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia in merito a un programma di cooperazione per la crescita economica e lo sviluppo sostenibile in Bulgaria;

iii) accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia in merito a un programma di cooperazione per la crescita economica e lo sviluppo sostenibile in Romania;

iv) protocollo aggiuntivo all'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia a seguito dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea.

ARTICOLO 4

Il presente protocollo è redatto in duplice copia in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e islandese, ciascun testo facente ugualmente fede.

Съставено в Брюксел на двадесет и пети юли две хиляди и седма година.

Hecho en Bruselas, el veinticinco de julio de dos mil siete.

V Bruselu dne dvacátého pátého července dva tisíce sedm.

Udfærdiget i Bruxelles den femogtyvende juli to tusind og syv.

Geschehen zu Brüssel am fünfundzwanzigsten Juli zweitausendsieben.

Kahe tuhande seitsmenda aasta juulikuu kahekümne viiendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι πέντε Ιουλίου δύο χιλιάδες επτά.

Done at Brussels on the twenty-fifth day of July in the year two thousand and seven.

Fait à Bruxelles, le vingt-cinq juillet deux mille sept.

Fatto a Bruxelles, addì venticinque luglio duemilasette.

Briselē, divtūkstoš septītā gada divdesmit piektajā jūlijā.

Priimta du tūkstančiai septintųjų metų liepos dvidešimt penktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-hetedik év július huszonötödik napján.

Magħmul fi Brussel, fil-ħamsa u għoxrin jum ta' Lulju tas-sena elfejn u sebgħa.

Gedaan te Brussel, de vijfentwintigste juli tweeduizend zeven.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego piątego lipca roku dwa tysiące siódmego.

Feito em Bruxelas, em vinte e cinco de Julho de dois mil e sete.

Întocmit la Bruxelles, douăzeci□icinci iulie două mii □apte.

V Bruseli dňa dvadsiateho piateho júla dvetisícsedem.

V Bruslju, dne petindvajsetega julija leta dva tisoč sedem.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattaseitsemän.

Som skedde i Bryssel den tjugofemte juli tjugohundrasju.

Gjört í Brussel hinn 25 júlí 2007.

Utferdiget i Brussel den tjuefemte juli totusenogsju.

За Европейската общност
Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
Az Európai Közösség részéről
Għall-Komunità Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Pentru Comunitatea Europeană
Za Európske spoločenstvo
Za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
För Europeiska gemenskapen
Fyrir hönd Evrópubandalagsins

За Исландия
Por Islandia
Za Island
For Island
Für Island
Islandi nimel
Για την Ισλανδία
For Iceland
Pour l'Islande
Per l'Islanda
Islandes vārdā
Islandijos vardu
Izland részéről
Għar-Iżlanda
Voor IJsland
W imieniu Islandii
Pela Islândia
Pentru Islanda
Za Island
Za Islandijo
Islannin puolesta
För Island
Fyrir hönd Íslands

ALLEGATO

DISPOSIZIONI SPECIALI DI CUI ALL'ARTICOLO 2

La Comunità apre i seguenti nuovi contingenti tariffari annui esenti da dazio per prodotti originari dell'Islanda:

Codice NC	Designazione delle merci	Volume contingentale annuale
0306 19 30	Scampi (*Nephrops norvegicus*), congelati	520 tonnellate[1]
0304 19 35	Filetti di scorfani del Nord o sebasti (*Sebastes spp.*), freschi o refrigerati	750 tonnellate

---

1 Contingente tariffario supplementare esente da dazio. Qualora questo contingente specifico non fosse esaurito per la fine del 2007, il volume rimanente sarà riportato al 2008. A tal fine, i prelievi da questo contingente tariffario applicabili nel 2007 cesseranno il secondo giorno lavorativo della Commissione dopo il 1° aprile 2008. Il giorno lavorativo seguente, il saldo inutilizzato del contingente tariffario 2007 sarà reso disponibile a titolo del contingente tariffario corrispondente applicabile nel 2008. A decorrere da questa data non potranno più essere effettuati prelievi retroattivi o restituzioni su questo contingente tariffario specifico applicabile nel 2007.

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO
ALL'ACCORDO
TRA LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA
E IL REGNO DI NORVEGIA
A SEGUITO DELL'ADESIONE
DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA E DELLA ROMANIA
ALL'UNIONE EUROPEA

LA COMUNITÀ EUROPEA

e

IL REGNO DI NORVEGIA,

VISTO l'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia firmato il 14 maggio 1973, in appresso denominato "l'accordo", e le disposizioni esistenti sul commercio di pesce e di prodotti della pesca tra la Norvegia e la Comunità,

VISTA l'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea,

VISTO l'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo Spazio economico europeo;

VISTO il regime commerciale per il pesce e i prodotti della pesca in vigore tra la Norvegia e la Repubblica di Bulgaria e la Romania,

HANNO DECISO di concordare gli adattamenti da apportare all'accordo a seguito dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea

E DI CONCLUDERE IL PRESENTE PROTOCOLLO:

ARTICOLO 1

Il testo dell'accordo, gli allegati e i protocolli, che ne costituiscono parte integrante, l'atto finale e le dichiarazioni ad esso allegate sono stilati nelle lingue bulgara e rumena e tali testi fanno fede nella stessa misura dei testi originali. Il comitato misto approva i testi nelle lingue bulgara e rumena.

ARTICOLO 2

Le disposizioni speciali applicabili alle importazioni nella Comunità di alcuni pesci e prodotti della pesca originari della Norvegia figurano nel presente protocollo.

I contingenti tariffari di cui all'articolo 3 del presente protocollo sono applicati nel periodo 1°gennaio 2007 - 30 aprile 2009. I livelli contingentali di cui all'articolo 3 sono riveduti entro la fine di tale periodo tenendo conto di tutti gli interessi in gioco. I livelli contingentali per il 2007 non sono effettivamente ridotti, perché l'allargamento dello Spazio economico europeo non è avvenuto il 1° gennaio 2007. I volumi dei contingenti tariffari per il 2009 sono ridotti in funzione della loro applicazione fino al 30 aprile 2009.

Le norme di origine applicabili per i contingenti tariffari sono quelle indicate nel protocollo n. 3 dell'accordo.

ARTICOLO 3

La Comunità apre i seguenti contingenti tariffari annuali supplementari esenti da dazio:

- Sgombri delle specie *Scomber scombrus* e *Scomber japonicus*, congelati
  (codice NC 0303 74 30): 9 300 tonnellate

- Aringhe (*Clupea harengus*, *Clupea pallasii*), congelate
  (codice NC 0303 51 00): 1 800 tonnellate

- Filetti e lati di aringhe (*Clupea harengus*, *Clupea pallasii*), congelati
  (codici NC 0304 29 75 e 0304 99 23): 600 tonnellate

- Altri pesci, congelati (codice NC 0303 79 98): 2 200 tonnellate

- Altri salmonidi, congelati (codice NC 0303 29 00): 2.000 tonnellate

- Gamberetti, sgusciati e congelati
  (codici NC ex1605 20 10, ex1605 20 91 e ex1605 20 99): 2 000 tonnellate

ARTICOLO 4

La Comunità cessa di applicare la condizione "destinati/e alla fabbricazione industriale", e pertanto il requisito dell'utilizzatore finale, ai contingenti tariffari aperti nel 2004 per gli sgombri congelati (numeri d'ordine 09.0760, 09.0763 e 09.0778), le aringhe congelate (numero d'ordine 09.0752) e i lati di aringhe congelati (numero d'ordine 09.0756). Di conseguenza, è abolito anche il requisito "destinati/e al consumo umano" per i prodotti degli stessi contingenti tariffari.

Il contingente tariffario esente da dazio esistente per i gamberetti sgusciati e congelati, numero d'ordine 09.0758, è disponibile per i codici NC ex1605 20 10, ex1605 20 91 e ex1605 20 99.

Per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2008, la Comunità riunisce i due contingenti tariffari esenti da dazio per i gamberetti sgusciati e congelati (numeri d'ordine 09.0745 e 09.0758) e il nuovo contingente tariffario supplementare esente da dazio di 2 000 tonnellate di cui all'articolo 3 e rende disponibile il contingente tariffario riunificato per i codici NC ex1605 20 10, ex1605 20 91 e ex1605 20 99.

Dal 1° gennaio 2009, i due contingenti tariffari in vigore per i gamberetti sgusciati e congelati con i numeri d'ordine 09.0758 (2 500 tonnellate) e 09.0745 (5 500 tonnellate) e il nuovo contingente tariffario supplementare esente da dazio di 2 000 tonnellate si applicano come tre contingenti tariffari separati e sono resi disponibili per i codici NC ex1605 20 10, ex1605 20 91 e ex1605 20 99.

Dal 15 giugno 2008 la Comunità riunisce i due sottoperiodi collegati ai tre contingenti tariffari in vigore per gli sgombri (numeri d'ordine 09.0760, 09.0763 e 09.0778) in un unico periodo compreso tra il 15 giugno e il 14 febbraio.

ARTICOLO 5

Entro la fine del 2007 è indetta una riunione tra rappresentanti della Comunità europea e della Norvegia per vagliare la possibilità di applicare le norme di origine di cui al protocollo n. 3 dell'accordo anche ai prodotti contemplati dallo scambio di lettere del 16 aprile 1973 riguardante il commercio di pesce.

ARTICOLO 6

Il presente protocollo è ratificato o approvato dalla Comunità europea e dalla Norvegia in conformità delle rispettive procedure. Gli strumenti di ratifica o di approvazione sono depositati presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

L'accordo entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è stato depositato l'ultimo strumento di ratifica o di approvazione, purché siano stati depositati anche gli strumenti di ratifica o di approvazione dei seguenti accordi collegati:

i) accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo Spazio economico europeo;

ii) accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia in merito a un programma di cooperazione per la crescita economica e lo sviluppo sostenibile in Bulgaria;

iii) accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia in merito a un programma di cooperazione per la crescita economica e lo sviluppo sostenibile in Romania;

iv) protocollo aggiuntivo all'accordo tra la Comunità economica europea e l'Islanda a seguito dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea.

ARTICOLO 7

Il presente protocollo è redatto in duplice copia in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e norvegese, ciascun testo facente ugualmente fede.

Съставено в Брюксел на двадесет и пети юли две хиляди и седма година.

Hecho en Bruselas, el veinticinco de julio de dos mil siete.

V Bruselu dne dvacátého pátého července dva tisíce sedm.

Udfærdiget i Bruxelles den femogtyvende juli to tusind og syv.

Geschehen zu Brüssel am fünfundzwanzigsten Juli zweitausendsieben.

Kahe tuhande seitsmenda aasta juulikuu kahekümne viiendal päeval Brüsselis.

΄Εγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι πέντε Ιουλίου δύο χιλιάδες επτά.

Done at Brussels on the twenty-fifth day of July in the year two thousand and seven.

Fait à Bruxelles, le vingt-cinq juillet deux mille sept.

Fatto a Bruxelles, addì venticinque luglio duemilasette.

Briselē, divtūkstoš septītā gada divdesmit piektajā jūlijā.

Priimta du tūkstančiai septintųjų metų liepos dvidešimt penktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-hetedik év július huszonötödik napján.

Magħmul fi Brussel, fil-ħamsa u għoxrin jum ta' Lulju tas-sena elfejn u sebgħa.

Gedaan te Brussel, de vijfentwintigste juli tweeduizend zeven.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego piątego lipca roku dwa tysiące siódmego.

Feito em Bruxelas, em vinte e cinco de Julho de dois mil e sete.

Întocmit la Bruxelles, douăzeci□icinci iulie două mii □apte.

V Bruseli dňa dvadsiateho piateho júla dvetisícsedem.

V Bruslju, dne petindvajsetega julija leta dva tisoč sedem.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattaseitsemän.

Som skedde i Bryssel den tjugofemte juli tjugohundrasju.

Gjört í Brussel hinn 25 júlí 2007.

Utferdiget i Brussel den tjuefemte juli totusenogsju.

За Европейската общност
Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
Az Európai Közösség részéről
Għall-Komunità Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Pentru Comunitatea Europeană
Za Európske spoločenstvo
Za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
För Europeiska gemenskapen
For Det europeiske Fellesskap

За Княжество Норвегия
Por el Reino de Noruega
Za Norské království
For Kongeriget Norge
Für das Königreich Norwegen
Norra Kuningriigi nimel
Για το Βασίλειο της Νορβηγίας
For the Kingdom of Norway
Pour le Royaume de Norvège
Per il Regno di Norvegia
Norvēģijas Karalistes vārdā
Norvegijos Karalystės vardu
A Norvég Királyság részéről
Għar- Renju tan-Norveġja
Voor het Koninkrijk Noorwegen
W imieniu Królestwa Norwegii
Pelo Reino da Noruega
Pentru Regatul Norvegiei
Za Nórske kráľovstvo
Za Kraljevino Norveško
Norjan kuningaskunnan puolesta
För Konungariket Norge
For Kongeriget Norge

Предходният текст е заверено копие на оригинала, депозиран в архивите на Генералния секретариат на Съвета в Брюксел.
El texto que precede es copia certificada conforme del original depositado en los archivos de la Secretaría General del Consejo en Bruselas.
Předchozí text je ověřeným opisem originálu uloženého v archivu Generálního sekretariátu Rady v Bruselu.
Foranstående tekst er en bekræftet genpart af originaldokumentet deponeret i Rådets Generalsekretariats arkiver i Bruxelles.
Der vorstehende Text ist eine beglaubigte Abschrift des Originals, das im Archiv des Generalsekretariats des Rates in Brüssel hinterlegt ist.
Eelnev tekst on tõestatud koopia originaalist, mis on antud hoiule nõukogu peasekretariaadi arhiivi Brüsselis
Το ανωτέρω κείμενο είναι ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου που είναι κατατεθειμένο στο αρχείο της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου στις Βρυξέλλες.
The preceding text is a certified true copy of the original deposited in the archives of the General Secretariat of the Council in Brussels.
Le texte qui précède est une copie certifiée conforme à l'original déposé dans les archives du Secrétariat Général du Conseil à Bruxelles.
Il testo che precede è copia certificata conforme all'originale depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio a Bruxelles.
Šis teksts ir apliecināta kopija, kas atbilst oriģinālam, kurš deponēts Padomes Ģenerālsekretariāta arhīvos Briselē.
Pirmiau pateiktas tekstas yra Tarybos generalinio sekretoriato archyvuose Briuselyje deponuoto originalo patvirtinta kopija.
A fenti szöveg a Tanács Főtitkárságának brüsszeli irattárában letétbe helyezett eredeti példány hiteles másolata.
It-test preċedenti huwa kopja ċċertifikata vera ta' l-oriġinal ddepożitat fl-arkivji tas-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill fi Brussel.
De voorgaande tekst is het voor eensluidend gewaarmerkt afschrift van het origineel, nedergelegd in de archieven van het Secretariaat-Generaal van de Raad te Brussel.
Powyższy tekst jest kopią poświadczoną za zgodność z oryginałem złożoną w archiwum Sekretariatu Generalnego Rady w Brukseli.
O texto que precede é uma cópia autenticada do original depositado nos arquivos do Secretariado-Geral do Conselho em Bruxelas.
Textul anterior constituie o copie certificată pentru conformitate a originalului depus în arhivele Secretariatului General al Consiliului la Bruxelles.
Predchádzajúci text je overenou kópiou originálu, ktorý je uložený v archívoch Generálneho sekretariátu Rady v Bruseli.
Zgornje besedilo je overjena verodostojna kopija izvirnika, ki je deponiran v arhivu Generalnega sekretariata Sveta v Bruslju
Edellä oleva teksti on oikeaksi todistettu jäljennös Brysselissä olevan neuvoston pääsihteeristön arkistoon talletetusta alkuperäisestä tekstistä.
Ovanstående text är en bestyrkt avskrift av det original som deponerats i rådets generalsekretariats arkiv i Bryssel.

Брюксел,
Bruselas,
Brusel,
Bruxelles, den
Brüssel, den
Brüssel,
Βρυξέλλες,
Brussels,
Bruxelles, le
Bruxelles, addi',
Briselē,
Briuselis,
Brüsszel,
Brussel, il
Brussel,
Bruksela, dnia
Bruxelas, em
Bruxelles,
Brusel
Bruselj,
Bryssel,
Bryssel den

17 SEP. 2007

За Генералния секретар/Висш представител на Съвета на Европейския съюз
Por el Secretario General/Alto Representante del Consejo de la Union Europea
Za generálního tajemníka/vysokého představitele Rady Evropské unie
For Generalsekretæren/højtstående repræsentant for Rådet for Den Europæiske Union
Für den Generalsekretär/Hohen Vertreter des Rates der Europäischen Union
Euroopa Liidu Nõukogu peasekretäri/kõrge esindaja nimel
Για το Γενικό Γραμματέα/Ύπατο Εκπρόσωπο του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
For the Secretary-General/High Representative of the Council of the European Union
Pour le Secrétaire général/Haut représentant du Conseil de l'Union européenne
Per il Segretario Generale/Alto Rappresentante del Consiglio dell'Unione europea
Eiropas Savienības Ģenerālsekretāra/Augstā pārstāvja vārdā
Europos Sąjungos Tarybos generalinio sekretoriaus/vyriausiojo įgaliotinio vardu
Az Európai Unió Tanácsának főtitkára/főképviselője részéről
Għas-Segretarju Ġenerali/Rappreżentant Għoli tal-Kunsill ta' l-Unjoni Ewropea
Voor de Secretaris-Generaal/Hoge Vertegenwoordiger van de Raad van de Europese Unie
W imieniu Sekretarza Genaralnego/Wysokiego Przedstawiciela Rady Unii Europejskiej
Pelo Secretário-Geral/Alto Representante do Conselho da União Europeia
Pentru Secretarul General/Înaltul Reprezentant al Consiliului Uniunii Europene
Za generálneho tajomníka/vysokého splnomocnenca Rady Európskej únie
Za generalnega sekretarja/visokega predstavnika Sveta Evropske unije
Euroopan unionin neuvoston pääsihteerin/korkean edustajan puolesta
På generalsekreteraren/höge representantens för Europeiska unionens råd vägnar

R. Coop.

R. COOPER
Directeur Général

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1779):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini) il 23 settembre 2009.

Assegnato alle 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 16 ottobre 2009 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 10ª, 14ª.

Esaminato dalla commissione 3ª, in sede referente, il 18 e 24 novembre 2009.

Esaminato il aula ed approvato il 1° dicembre 2009.

Camera dei deputati (atto n. 3015):

Assegnato alla commissione III (Affari esteri), in sede referente, il 9 dicembre 2009 con pareri delle commissioni I, V, X, XI, XIII, XIV.

Esaminato dalla commissione III, in sede referente, il 16 dicembre 2009 e il 14 gennaio 2010.

Esaminato il aula il 18 gennaio 2010 ed approvato il 19 gennaio 2010.

10G0035

ITALO ORMANNI, *direttore*

Alfonso Andriani, *redattore*
Delia Chiara, *vice redattore*

(G002004/1) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€	1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,20)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.